



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO V

Roma,

All'Ufficio Legislativo – Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it
S E D E

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 0203972/2022
Allegati: 1
Risposta a nota del --

e p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it
S E D E

All'Ufficio Legislativo – Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
S E D E

OGGETTO: AS 2681 (ex AC3653) - Relazione Tecnica di passaggio - Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

È stata esaminata la relazione tecnica di passaggio relativa al Disegno di legge di conversione del Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 e riferita al testo risultante dalle proposte emendative approvate.

Al riguardo, si rappresenta di non avere – per quanto di competenza - osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 comma 8 legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.S. 2681

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'art. 17, comma 8, L. 196/2009

TITOLO I

Semplificazioni fiscali

CAPO I

Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

ART. 1.

(Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)

La norma ha carattere procedurale e, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, la quale specifica che alle attività previste dai commi 1 e 2 dell'art. 68 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come novellati dalla disposizione, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta al comma 2-bis novella l'articolo 7, comma 4 quater, del decreto-legge 10 giugno 1994 n. 357 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 dispone che la disciplina ivi prevista in ordine alla regolare tenuta della contabilità su sistemi elettronici si estende, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, anche agli obblighi di conservazione sostitutiva o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in sede di accesso, ispezione o verifica, sempre che la relativa documentazione risulti aggiornata sui predetti sistemi elettronici e i documenti vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Trattandosi di norma di natura procedurale, alla stessa non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2.

(Dematerializzazione scheda scelta di destinazione 8, 5 e 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta)

La disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sede di conversione è stata aggiunta la lettera c-bis) che prevede la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, peraltro già precedentemente prevista, in diversa formulazione, sub lettera c). La disposizione è pertanto conforme sul piano sostanziale al comma 2-bis dell'art. 37 del D.lgs. 241/97, come introdotto del decreto-legge n. 73/2022 e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 3.
(Modifiche al calendario fiscale)

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto dispone il rinvio del termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre, dal 16 settembre al 30 settembre e non modifica i termini di versamento dell'imposta.

I commi 2 e 3 non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a *specificare* il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, *prevedendo espressamente, nella disposizione contenuta nel comma 2, lettera b), che esso debba avvenire entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.*

Il comma 4, al pari del comma 5 che ne prevede la decorrenza, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determina effetti finanziari su base annua, in quanto il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri solari dell'anno avviene comunque entro la fine dello stesso esercizio contabile. Resta invariata la scadenza di pagamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture emesse nel quarto trimestre dell'anno.

Il comma 6 differisce al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021; la predetta disposizione ha carattere procedurale e pertanto alla stessa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Il comma 6-bis prevede che l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all' articolo 1, commi 125 e 125-bis della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, relativamente ai soggetti che riportano le relative notizie nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e di quello consolidato, possa essere effettuato entro il termine di scadenza dell'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di modifiche procedurali.

ART. 3-BIS

(Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario)

La disposizione inserisce nell'articolato un nuovo articolo 3-bis relativo all'estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario. In particolare si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non già compresi nell'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, prevedendosi che ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti.

ART. 4.
(Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione)

La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto anche l'aggiornamento delle procedure dell'anagrafe tributaria, a termini della prevista clausola di invarianza prevista al comma 2, dovrà essere effettuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.



ART. 5.

(Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)

Alla disposizione in esame, che incide sugli aspetti procedurali relativi all'erogazione dei rimborsi fiscali, non si ascrivono effetti finanziari, anche tenuto conto che all'attività derivante dal nuovo comma 6 bis introdotto nel corpo dell'art. 28 del d. lgs. 346/1990 dovranno essere svolte dalle strutture dell'amministrazione finanziaria con *le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

ART. 6.

(Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)

La norma è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare le modalità con le quali l'Agenzia effettua il controllo formale in relazione alle dichiarazioni precompilate presentate tramite CAF o professionisti. A maggior garanzia il comma 2, nel prevedere la decorrenza delle nuove misure, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, specifica che alle attività di cui ai novellati commi 1 e 3 dell'art. 5 del D. lgs. 175/2014 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In sede di conversione il legislatore è ulteriormente intervenuto sul comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, apportando alcune modifiche alle procedure di controllo formale delle dichiarazioni precompilate, rispetto a quanto già previsto dalla versione vigente dell'articolo 6 del decreto-legge in corso di conversione ed è stata introdotta la lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 6 originario, con finalità di coordinamento normativo. Tenuto conto del carattere procedurale delle disposizioni, alle stesse non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6-BIS

(Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente).

Con il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 6-bis, inserito in sede di conversione, dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio, n. 212 (cd. Statuto del Contribuente), viene aggiunto un ulteriore comma 5-bis, che introduce modalità dirette e semplificate per la comunicazione al contribuente dell'esito negativo (id est, senza che ne conseguano avvisi di accertamento) del controllo fiscale attivato nei suoi confronti anche attraverso modalità di messaggistica istantanea sul sistema app IO, già in uso alla PP-AA.

Alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito, tenuto conto che si tratta di una norma di tipo procedurale, la cui attuazione, ai sensi del comma 2, deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6-TER

(Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale)



La norma, approvata in sede di conversione, al comma 1 modifica l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 introducendovi un nuovo comma 2-quinquies che prevede la possibilità per il debitore, previo consenso dell'agente della riscossione, di procedere, ai sensi del comma 2-bis, direttamente alla vendita del bene ipotecato o pignorato con specifico riguardo ai cespiti non accatastati, per i quali vengono stabilite modalità semplificate di determinazione del prezzo.

In particolare si prevede che la congruità del prezzo della vendita è assicurato dalla perizia dell'Agenzia delle entrate (su richiesta del debitore avanzata ad Agenzia delle entrate-Riscossione) e che le spese di tale perizia, anticipate dall'Agente della riscossione all'Agenzia delle entrate, sono poste a carico del debitore, alla disposizione non si ascrivono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 della disposizione prevede che la nuova procedura prevista dal comma 1 sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n 73 del giugno 2022. La disposizione, limitandosi a circoscrivere l'ambito applicativo della predetta procedura di stima non reca effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

CAPO II

Semplificazioni in materia di imposte dirette

ART. 7.

(Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato)

La disposizione estende la validità dell'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione a cd. "canone concordato" all'accordo territoriale stipulato di tale attestazione - al pari dell'attestato di prestazione energetica (APE) - a tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, **aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata**, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile stesso o dell'accordo territoriale del comune a cui si riferisce. Il rilascio dell'attestazione è necessario al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative ai contratti di locazione "non assistiti", vale a dire a quelli cui non partecipano le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; in particolare, sul piano economico, viene attestato che il canone di locazione non è superiore a quello massimo definito dall'accordo territoriale sulla base delle caratteristiche dell'immobile (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, etc.). Su questo aspetto, nell'attestazione appare centrale l'identificazione dell'immobile e delle relative caratteristiche, mentre è del tutto ininfluyente l'identificazione del conduttore del medesimo; ne consegue che, qualora si intenda mantenere la validità dell'attestazione al variare del conduttore stesso, non vengono a mancare gli elementi per verificare che il canone si sia mantenuto, anche nel nuovo contratto, a un livello inferiore a quello massimo indicato nell'attestazione. Tutto ciò premesso, alla luce delle finalità semplificatrici della disposizione proposta, si evidenzia che essa non produce effetti sul gettito.

ART. 8.

(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili)

La disposizione di cui alla lettera a) interviene all'articolo 83 del Tuir, estendendo anche alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria la derivazione rafforzata che assume ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.



La misura si rivolge a una serie di soggetti di piccola dimensione, che allo stesso tempo però redigono il bilancio non nella forma semplificata bensì in quella ordinaria, solitamente utilizzata da soggetti di maggiori dimensioni e maggiormente strutturati. Si ritiene che la platea potenziale dovrebbe essere rappresentata dalle Holding di alcuni gruppi imprenditoriali, le quali per definizione non svolgono attività operative. La disposizione attualmente vigente oggetto di modificazione fa riferimento all'applicazione del principio di derivazione rafforzata dei valori fiscali da quelli civilistici applicabile ai soggetti che operano secondo i principi contabili OIC. Tale misura è stata introdotta dal 2017 e i dati ex-post non hanno mostrato particolari variazioni sul gettito, come peraltro era stato anche stimato al momento dell'introduzione del principio per i soggetti interessati.

In considerazione della platea interessata dalla modifica in esame, tenuto conto di quanto riscontrato sul gettito a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata per una platea molto più vasta riferita ai soggetti che operano secondo i principi OIC, e ipotizzando anche un effetto compensativo tra le diverse poste che potrebbero subire modifiche in termini di valutazione ai fini fiscali, si stima che la disposizione non determini effetti finanziari.

La disposizione alla lettera b) prevede la possibilità di far valere fiscalmente gli errori contabili nell'anno di imposta corrispondente a quello di contabilizzazione, eliminando la necessità di presentare dichiarazione integrativa relativa all'anno a cui si riferisce l'errore, fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

In termini di effetti finanziari la modifica non determina effetti, trattandosi di una misura fondamentalmente di carattere procedurale. In particolare, si sottolinea che, fermi restando i possibili effetti compensativi dipendenti dal segno dell'errore contabile, nella sostanza gli effetti derivanti dalla disposizione sarebbero in linea con quelli a legislazione vigente, dato l'intento della presentazione della dichiarazione integrativa di riallineare i saldi finanziari. **Relativamente alla previsione contenuta nel nuovo comma 1-bis dell'art. 83 del D. Lgs. 917/1986 (TUIR) introdotto in sede di conversione, si osserva che la stessa stabilisce la rilevanza fiscale anche ai fini IRAP delle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, nell'ottica di un'armonizzazione del trattamento fiscale degli errori contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Coerentemente, al comma 2 del medesimo articolo 83 TUIR viene apportata una modifica di coordinamento testuale. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, in coerenza con la valutazione della norma originaria, la modifica non determina effetti.**

ART. 9.

(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

Comma 1. Dai dati dichiarativi, anno di imposta 2020, sono stati individuati i contribuenti che hanno compilato la sezione del quadro RS "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo" dichiarandosi soggetti in perdita sistematica e che in conseguenza di tale condizione determinano direttamente il reddito minimo.

Ai fini della stima i suddetti soggetti sono stati esclusi dal regime delle società non operative con la conseguente perdita del reddito minimo, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'eventuale addizionale IRES.

Considerando una aliquota media IRPEF del 26%, un'aliquota IRES del 24% e un'aliquota IRAP del 4,16%, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sarebbero i seguenti:

	2023	2024	2025	2026 e ss.
IRES	-10,7	-6,1	-6,1	-6,1



IRPEF	-5,2	-3,0	-3,0	-3,0
IRAP	-1,8	-1,0	-1,0	-1,0
Totale	-17,7	-10,1	-10,1	-10,1

in milioni di euro

Comma 2. La disposizione di cui al comma 2 prevede, a decorrere dal 2021, l'abrogazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) prevista dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, c.d. "Libyan tax". Le previsioni di Bilancio dello Stato, tenuto conto degli andamenti rilevati, prudenzialmente non scontano effetti di gettito con riferimento a tale tributo. L'abrogazione della misura, quindi, non determina effetti rispetto alla legislazione vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 10.

(Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)

La disposizione in esame mira a semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP con riferimento all'applicazione, in sede di determinazione del valore della produzione netta, delle vigenti deduzioni del costo del lavoro. Alla misura non si ascrivono effetti, data la natura ricognitiva e di coordinamento della stessa. Tenuto conto anche della modifica apportata in sede di conversione, si osserva che la disposizione interviene nell'articolo 10 del DL n. 73 del 2022 per stabilire che per gli enti non commerciali, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10, nonché per le amministrazioni pubbliche, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10-bis, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) n. 5), del decreto Irap sono deducibili anche se relative a dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per gli enti non commerciali sono, inoltre, deducibili i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, di cui al medesimo articolo 11, comma 1, lettera a) n. 5), del decreto Irap, anche se relativi a dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al comma 2 si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non determina effetti finanziari, completando la misura già contenuta nell'articolo 10 che non modifica il valore della produzione rispetto alla legislazione vigente.

ART. 11.

(Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa)

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si dispone la modifica del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'adozione del provvedimento di approvazione dei modelli dichiarativi, e del termine di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del predetto decreto entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione in formato elettronico i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.



CAPO III

Semplificazioni in materia di imposte indirette

ART. 12. ***(Modifica della disciplina in materia di esterometro)***

La disposizione interviene nella disciplina del c. d. “esterometro”, disponendo l’esonero dalla presentazione del modello per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. La norma non determina effetti, trattandosi di una misura che opera su un modello di natura informativa.

ART. 13. ***(Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)***

La norma, in quanto volta a coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria con la data di entrata in vigore dell’adempimento che si intende sanzionare, non comporta effetti sul gettito.

ART. 14. ***(Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)***

La norma può determinare effetti di cassa nel primo anno di applicazione, in quanto l’ampliamento di dieci giorni del termine per effettuare la registrazione degli atti e per la presentazione delle denunce degli eventi successivi alla registrazione comporta un corrispondente ampliamento anche del termine di versamento delle imposte dovute. Pertanto, i versamenti relativi alla registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, formati nel periodo ricompreso tra i giorni 2 e 11 dicembre 2022, che a legislazione vigente devono essere eseguiti entro l’anno, per effetto della modifica potrebbero slittare al mese di gennaio del 2023. Sulla base dei versamenti eseguiti nel 2019 in relazione agli atti del predetto periodo del mese di dicembre (non sono stati presi in considerazione i versamenti 2020, in quanto potrebbero essere condizionati dagli effetti della pandemia), l’effetto di cassa sopraindicato, per il primo anno di applicazione della novella, è stimato in 6,031 milioni di euro. A regime, per gli anni successivi a quello dell’entrata in vigore della disposizione, tale effetto è annullato, in quanto è ragionevole ipotizzare che l’importo dei versamenti che “slittano” all’anno successivo, sia compensato da quello dei versamenti “slittati” dall’anno precedente.

Agli oneri derivanti dall’articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 15. ***(Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo)***

La disposizione in esame estende le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo anche agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si evidenzia che la disposizione non determina effetti considerato che la stessa interviene soltanto sulle modalità di pagamento del tributo e non sulle modalità di determinazione del debito d’imposta.



CAPO IV

Altre misure di semplificazione fiscale

ART. 16.

(Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

La norma interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 in materia di monitoraggio fiscale, modificando l'importo di riferimento per l'individuazione delle operazioni oggetto di trasmissione dei dati ed eliminando il riferimento alle operazioni cosiddette frazionate. La sua entrata in vigore comporta che gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti a prendere in considerazione le operazioni da o verso l'estero di mezzi di pagamento, pari o superiori a 5.000 euro per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, senza dover individuare le operazioni frazionate. Pertanto, trattandosi di una modifica di tipo procedurale, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 17.

(Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)

La disposizione si caratterizza come una semplificazione indirizzata all'eliminazione di un adempimento considerato inutile e, pertanto alla stessa dal punto di vista finanziario non si ascrivono effetti.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

La proposta prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti.

Relativamente alla lettera a), dai dati ricavati presso gli operatori del settore, relativi al 2019, risulta un fatturato delle case di cura non convenzionate pari a circa 195 milioni di euro, di cui circa 78 milioni di euro riferibili a prestazioni sanitarie, già esenti. Della restante parte, circa 117 milioni di euro, il 40% circa si riferisce alle fattispecie che subiscono la modifica in termini di IVA. Pertanto, la base imponibile che passerebbe da imponibilità a esenzione risulta circa 46,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare il 22% si ottiene una perdita di gettito IVA pari a circa 10,3 milioni di euro su base annua.

Con il passaggio di tali prestazioni da imponibilità a esenzione IVA vi sarebbe anche un recupero di gettito della stessa imposta relativamente alla maggiore indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, prudenzialmente non stimata considerata anche la difficoltà di effettuare il calcolo in mancanza di elementi di dettaglio.

Relativamente alla perdita dovuta alla riduzione dell'aliquota IVA sulla parte delle prestazioni di alloggio per gli accompagnatori dei ricoverati e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero non esenti (lettera b), si è fatto sempre ricorso alle informazioni fornite dagli operatori di settore, che evidenziano un ammontare delle prestazioni interessate dalla modifica pari a circa 90 milioni di euro annui.

Applicando la riduzione di aliquota, si perviene ad un'ulteriore perdita IVA di circa 10,7 milioni di euro su base annua, dovuta al passaggio da un'aliquota IVA del 22% ad un'aliquota del 10%.



Nel complesso, quindi, si stima che le modifiche in esame determinino una perdita IVA di circa 21 milioni di euro su base annua (10,3 milioni di euro per la lett. a) e 10,7 milioni di euro per la lett.b). Per il primo anno di applicazione (2022), in considerazione dell'entrata in vigore della misura in corso d'anno, si stima una perdita di gettito di circa 12,3 milioni di euro (6 milioni di euro per la lett. a) e 6,3 milioni di euro per la lett.b).

Al complesso dei predetti oneri, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e in 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 19.

(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)

La disposizione ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta effetti finanziari.

ART. 20.

(Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF)

La disposizione in esame proroga al 31 luglio 2022 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 234/2021 entro cui i comuni per l'anno 2022 devono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF a seguito della recente modifica disposta dalla stessa legge di bilancio per l'anno 2022.

Viene poi previsto che qualora la delibera non sia adottata nel termine indicato o non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre 2022 previsto per la pubblicazione sul sito del MEF con efficacia costitutiva si applicano le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF vigenti nel comune nell'anno 2021, ad eccezione dell'ultima che viene eliminata.

Si ritiene che la disposizione in esame non comporti effetti finanziari rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

ART. 21.

(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)

La disposizione è finalizzata a realizzare l'integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quando sarà stata realizzata l'integrazione logistica, la disposizione potrà favorire risparmi di spesa che, prudenzialmente, non si quantificano.

CAPO V

Ulteriori disposizioni fiscali

ART. 22.

(Proroga del meccanismo di inversione contabile)

La disposizione in esame modifica dell'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, la modifica normativa è volta a prorogare al 31 dicembre 2026, in luogo della scadenza del 30 giugno 2022 prevista dalla normativa vigente, il meccanismo di inversione contabile per determinate operazioni, indicate nell'articolo 17, sesto



comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater). Sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che, trattandosi di proroga di misure volte al contrasto delle frodi in materia di IVA già presenti nell'ordinamento nazionale, all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari sul gettito.

ART. 23.

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)

Le disposizioni di cui al **comma 1** intervengono sulla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci eliminando la parola nuovi (riferibile ai farmaci) al fine di chiarire che l'agevolazione si applica a tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, non alla sola attività riferibile a nuovi medicinali. Tale intervento appare necessario anche alla luce della circostanza che l'intera attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico è sempre innovativa indipendentemente dal fatto che il farmaco sia di prima produzione.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina ulteriori effetti rispetto a quelli stimati in sede dell'istituzione del credito d'imposta in esame, tenuto conto che la valutazione dei relativi oneri è stata effettuata considerando l'intera spesa annuale per ricerca e sviluppo del settore farmaceutico prudenzialmente incrementata per tener conto del maggior impulso impresso alle attività dalla crisi epidemiologica ancora in corso.

In conseguenza dell'introduzione, ai **commi 2, 3, 4 e 5**, del sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui ai **commi 6 e 7** autorizzano il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale con possibilità di conferire l'incarico dirigenziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**comma 6**) e stabilisce le relative modalità di reclutamento (**comma 7**), *escludendo, tuttavia, da tale facoltà di reclutamento talune ulteriori categorie di personale, e, segnatamente, gli appartenenti alla Polizia di stato.*

Premesso che la modifica apportata al comma 3 in sede di conversione, a tenore della quale in ogni caso, anche le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca rientrano tra soggetti abilitati al rilascio della certificazione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le relative funzioni potranno essere svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la norma comporta, pertanto, maggiori oneri per la finanza pubblica pari ad euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023, quantificati avuto riguardo agli importi lordo stato del trattamento fondamentale attualmente vigente tenuto conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali (CCNL 2019 – 2021), del trattamento accessorio determinato in base al valore medio dell'ultimo trattamento accessorio certificato del personale delle aree - incrementato dal 1.1.2021 dello 0,12% come stabilito dalla tabella D del CCNL 2019-2021 e dell'Indennità di amministrazione rideterminata dal d.P.C.M. 23 dicembre 2021 e dell'Indennità vacanza contrattuale che entrerà a regime dal 1° luglio 2022, posti dal comma 6.

Il comma 8 prevede che per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.



Di seguito, le tabelle con il dettaglio degli oneri:

Ministero dello sviluppo economico	Stipendio tabellare da ccnl 12 m.	i.i.s. tabellare da ccnl 12 m.	ind. Amm. Tabellare da ccnl 12 m.	vac. Contr. Tabellare da ccnl 12 m.	tredicesima mensilità	TOTALE LORDO ANNUO L.D.	oneri riflessi	Accessori e L.S.	Totale L.S.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO
Area III - F1	16.853,98	6.445,80	4.966,92	111,98	1.950,94	30.392,12	11.640,32	4.136,37	46.105,80	10	461.058,00

Ministero dello sviluppo economico	Stipendio + tredicesima	Retribuzione e parte fissa	Retribuzione e di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38 %)	Totale annuo lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su risultato (32,70 %)	Totale retribuzione risultato	Retribuzione e pro-capite totale	Incremento contrattuali	IVC 2022 (lordo Stato) *	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO
Dirigente 2 ^a Fascia	45.260,77	12.565,11	23.500,00	81.325,88	31.212,87	112.538,75	25.317,18	8.278,72	33.595,90	146.134,65	5.523,89	313,20	1	151.971,74

Il comma 8-bis del pari introdotto in sede di conversione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitandosi a prevedere l'autorizzazione all'apertura del conto di tesoreria e il trasferimento sul conto medesimo delle risorse presenti a legislazione vigente, già autorizzate dall'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e dall'articolo 1 comma 951 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 rispettivamente relative al Fondo per il trasferimento tecnologico e al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, istituiti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 8-ter parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo l'autorizzazione all'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla società Arexpo S.p.A., su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione degli Accordi in essere in virtù di preesistenti disposizioni normative e sul quale la stessa società è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità

ART. 24.

(Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione in esame prevede, anche per il 2022, specifici correttivi degli ISA così come è stato per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene, inoltre, previsto l'utilizzo degli ISA ai fini dell'analisi del rischio anche per le annualità 2021 e 2022. Coerentemente con quanto stimato per gli interventi normativi precedenti la disposizione non determina effetti finanziari.

ART. 25.

(Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

L'abrogazione della misura originariamente contenuta all'articolo 25, in materia di norme di adeguamento e semplificazione della modalità di rilascio de contrassegno telematico su taluni prodotti soggetti ad accisa in sede di conversione non comporta effetti finanziari, venendo meno una disposizione meramente procedurale, alla quale non erano stati ascritti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 25-BIS

(Modifica all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore)



La disposizione interviene al comma all'articolo 54, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevedendo che il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022 non rileva ai fini del computo del termine di centottanta giorni entro il quale è possibile richiedere agli Enti richiedenti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

sotto il profilo strettamente finanziario la misura non determina effetti, trattandosi di un intervento di coordinamento normativo.

ART. 26.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

La disposizione, integralmente sostituita in sede di conversione, al comma 1 apporta una serie di modifiche al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo settore).

In particolare, con la lettera a) si interviene sull'articolo 79 del d.lgs. n. 117/2017 e si dispone quanto segue:

Il punto n. 1) propone di inserire nel comma 2 un ulteriore periodo volto ad ampliare il computo dei costi effettivi il cui ammontare non può essere superato dai corrispettivi versati per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, pena il venir meno della natura "non commerciale" di tali attività; il punto 2) agisce sul comma 2-bis, aumentando dal 5% al 6% la percentuale massima di eccedenza dei ricavi sui costi, per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (in luogo dei due attualmente previsti), al fine di considerare le attività suddette di natura "non commerciale". Con particolare riferimento al punto 1) si evidenzia che la proposta di modifica normativa è volta a precisare meglio il significato da attribuire alle parole "costi effettivi", concetto già individuabile in via interpretativa con l'attuale formulazione. Pertanto, tale proposta emendativa non determina effetti finanziari.

Relativamente alla disposizione di cui al punto n. 2), si evidenzia che la stessa non determina un differenziale apprezzabile rispetto alla stima originaria, rientrando piuttosto nell'intervallo di confidenza della stessa.

Inoltre, con i punti 3) e 4), l'emendamento interviene sulla formulazione del comma 4 e del comma 5-bis, con modifiche di carattere essenzialmente formale dalle quali non derivano effetti finanziari. Il punto 5), invece, prevede l'inserimento di un nuovo periodo al comma 5-ter, che stabilisce che, per i due periodi di imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, si pospone l'operatività del mutamento di qualifica da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento stesso. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la modifica normativa potrebbe produrre dei disallineamenti nel regime fiscale applicabile all'Ente del Terzo Settore tra i diversi periodi d'imposta in conseguenza del cambiamento della commercialità del soggetto. Non si hanno tuttavia elementi informativi per individuare i soggetti del Terzo Settore che potrebbero trovarsi in una potenziale situazione intermedia che porterebbe ad un cambio di regime (da ente non commerciale a commerciale). Tuttavia, al fine di valutare il fenomeno sono stati analizzati i contribuenti che negli anni di imposta 2018 e 2019 hanno presentato una dichiarazione come Enti non commerciali, verificando l'eventuale presentazione nell'anno di imposta 2020 di una dichiarazione diversa da quella di ente non commerciale. Dall'analisi, per i soggetti così individuati, risultano maggiori imposte sui redditi per circa 22 milioni di euro ed IRAP per circa 5



milioni di euro; ipotizzando prudenzialmente che una quota di tali soggetti siano enti del terzo settore (10%) si stima un effetto conseguente alla modifica pari a circa 2,2 milioni di euro ai fini delle imposte dirette e circa 0,5 milioni di euro ai fini IRAP di competenza annua per il primo anno di applicazione. In termini di cassa, ipotizzando una decorrenza dal 2023 (legata all'esito della notifica), si hanno i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	2025	dal 2026
<i>IIDD</i>	0	0	-3,9	+1,7	0
<i>IRAP</i>	0	0	-0,9	+0,4	0
T O T A L E	0	0	-4,8	+2,1	0

in milioni di euro

La proposta emendativa prevista dal punto 6 è tesa a coordinare il comma 6 dell'articolo 79 con il comma 1 dell'articolo 85, non determinando effetti finanziari.

La lettera b) del comma 1 opera invece sull'articolo 82 del d.lgs. n. 117/2017, e stabilisce quanto segue:

Il punto 1) agisce sul comma 1, precisando il campo di applicazione dell'articolo 82 in esame e pertanto data la natura formale non determina effetti finanziari.

Il punto 2) modifica il comma 3, estendendo le agevolazioni ai fini dell'imposta di registro per gli atti posti in essere dalle imprese sociali, diversi dai trasferimenti immobiliari che risultano già agevolati anche per i soggetti in questione. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, elaborando l'archivio del registro per il 2019, si ottiene che la perdita massima ai fini dell'imposta di registro si può indicare in via prudenziale in circa 1 milione di euro su base annua

Il punto 3) prevede l'aggiunta di un comma 5-bis, che introduce l'esenzione dall'IVAFE, imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo 82. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, la modifica normativa produrrebbe l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri per i contribuenti del terzo settore. Non avendo la possibilità di individuare i contribuenti interessati all'esenzione proposta, sono stati elaborati i dati relativi all'imposta IVAFE dichiarata dagli enti non commerciali sulla base dei quali si stima una perdita di gettito di circa 1,4 milioni di euro su base annua. In termini finanziari, ipotizzando una decorrenza dal 2022 si hanno i seguenti effetti:

	2022	2023	dal 2024
<i>IVAFE</i>	0	-2,5	-1,4

in milioni di euro

La lettera c) del comma 1 interviene sull'articolo 83 del d.lgs. 117/2017 apportando alcune modifiche formali e di coordinamento normativo, pertanto dal punto di vista finanziario le disposizioni non determinano effetti.

La lettera d) del comma 1 interviene sull'articolo 84 del d.lgs. 117/2017, ed in particolare dispone quanto segue.

Le modifiche di cui al punto 1) rivestono carattere formale e pertanto non determinano effetti sul piano finanziario.



Il punto 2), invece, introduce il comma 2-bis relativa agli enti filantropici con il quale vengono esentate le rendite patrimoniali relative agli immobili. Al riguardo con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, non avendo a disposizione informazioni relative alle rendite patrimoniali per gli enti filantropici, si fa riferimento ai dati forniti da Assifero, associazione nazionale di rappresentanza a cui aderiscono quasi 130 enti filantropici, che stima in circa 15 milioni di euro le rendite per l'anno 2020. Ipotizzando che le rendite siano equamente distribuite tra quelle immobiliari e quelle mobiliari e applicando un'aliquota agevolata IRES del 12% sulle rendite patrimoniali da immobili si stima un minor gettito annuo di competenza pari a circa 0,9 milioni di euro.

In termini finanziari, ipotizzando una decorrenza dal 2022 si hanno i seguenti effetti:

	2022	2023	dal 2024
IRES	0	-1,6	-0,9

in milioni di euro

La lettera e) del comma 1 interviene sull'articolo 85 del d.lgs. 117/2017 ed in particolare si osserva quanto segue.

Le disposizioni di cui al punto 1) intervengono, modificandola, sulla rubrica dell'articolo in parola e pertanto non determinano effetti finanziari considerata la natura procedurale.

Le disposizioni previste dai punti 2 e 3 hanno lo scopo di adeguare la formulazione dell'articolo 85 con il contenuto dell'attuale articolo 148 del TUIR. Si ritiene, pertanto, che dette modifiche non determinino effetti finanziari, tenuto conto la finalità di coordinamento delle stesse.

Il punto 4), fornisce alcune precisazioni in merito all'applicazione del comma 7 concernente il trattamento fiscale dei redditi degli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività e, pertanto, non determina effetti dal punto di vista finanziario.

Infine, il punto 5) introduce il comma 7-bis il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la previsione in esame non determina effetti ulteriori rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria, tenuto conto che già a legislazione vigente gran parte delle attività svolte dalle società in esame potrebbero rientrare nell'ambito della "non commercialità". Si sottolinea, inoltre, l'esiguità sia del numero delle società in esame (in base ai dati comunicati dal Ministero dello Sviluppo economico attualmente sono registrate nell'apposita sezione del registro delle imprese n. 369 Società di mutuo soccorso, di cui n. 251 non hanno partita IVA) sia dell'ammontare (con riferimento al periodo d'imposta 2019 è stato dichiarato dalle stesse, un totale di circa 110.000 euro come redditi d'impresa).

La lettera f) del comma 1 interviene sull'articolo 86 del d.lgs. 117/2017 con lo scopo di correggere un mero refuso nel testo originario, non determinando effetti finanziari.

La lettera g) del comma 1 interviene sull'articolo 87 del d.lgs. 117/2017 ed in particolare introduce tutta una serie di modifiche, di natura formale, non determinando effetti finanziari.

La lettera h) del comma 1 interviene sull'articolo 88 del d.lgs. 117/2017 e prevede che alla fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 82 commi 3, 7 e 8, si applica anche il limite del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107



e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la previsione in esame non determina effetti finanziari considerato che in sede di relazione tecnica alla norma originaria, prudenzialmente, non si è tenuto conto dell'applicazione del limite del de minimis.

La lettera i) interviene sull'articolo 104 del d.lgs. 117/2017 e prevede che in deroga a quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la relazione tecnica originaria, e conseguentemente le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, prudenzialmente scontano gli effetti finanziari delle presenti disposizioni già a decorrere dal 2018 e pertanto alla previsione in esame non si ascrivono effetti finanziari. In ogni caso, si sottolinea che il numero dei soggetti attualmente iscritti nel RUNTS è ampiamente al di sotto di quello preso in considerazione in sede di relazione tecnica alla norma originaria.

Il comma 2, come introdotto in sede di conversione, introduce una serie di modifiche al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, riguardante la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

La lettera a) interviene sull'articolo 16 comma 1 stabilendo che le imprese sociali destinano una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonché dalla Fondazione Italia Sociale. Tale previsione nella versione originaria del testo era solo una facoltà a cui le imprese sociali potevano anche non uniformarsi. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la previsione in esame non determina effetti finanziari considerato che in sede di relazione tecnica alla norma originaria, prudenzialmente, si è ipotizzato che tutte le imprese sociali avrebbero contribuito ai suddetti fondi con un ammontare pari al tre per cento dei propri utili netti annuali.

La lettera b) del comma 2 interviene all'articolo 18, comma 5 e stabilisce che fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del decreto n. 112/2017. Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la relazione tecnica originaria, e conseguentemente le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, prudenzialmente scontano gli effetti finanziari delle presenti disposizioni già a decorrere dal 2018 e pertanto alla previsione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Si riportano, infine, di seguito gli effetti finanziari complessivi:

Modifiche	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Articolo 79	0,0	0,0	-4,8	+2,1	0,0
Articolo 82, c. 3	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Articolo 82, c. 5-bis	0,0	-2,5	-1,4	-1,4	-1,4
Articolo 84	0,0	-1,6	-0,9	-0,9	-0,9
T O T A L E	-0,5	-5,1	-8,1	-1,2	-3,3

in milioni di euro

Il comma 3 prevede che ai predetti oneri pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede per 0,5 milioni di euro



per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ARTICOLO 26-BIS

(modifica all'articolo 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017)

La disposizione interviene all'articolo 101, comma 2, primo periodo, del codice del Terzo settore prevedendo che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2022, in luogo del 31 maggio 2022. Sotto il profilo strettamente finanziario la misura non determina effetti, trattandosi di un intervento di coordinamento normativo.

ART. 27

(Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria)

Le modifiche alla legge di affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato (L. n. 104/1991) sono in linea con l'evoluzione del processo di informatizzazione e le innovazioni nel sistema dei pagamenti. In particolare, con le previsioni del presente articolo vengono modificati la rubrica e l'articolo 1 della L. n. 104/1991 eliminando i riferimenti allo svolgimento del servizio di tesoreria tramite le Sezioni di tesoreria provinciale. Il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie è volto a perseguire l'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale (cfr. le modifiche al D.Lgs. 430/97). Esso è coerente con la dematerializzazione dei flussi finanziari e funzionale all'attuazione di un programma di innovazione, semplificazione e razionalizzazione dei processi della tesoreria statale sviluppato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Corte dei conti. Il disposto dell'art. 2 della L. n. 104/1991 viene semplificato, unificando in un unico comma i precedenti commi 2 e 3 e prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, siano affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad altri istituti di credito, determinati servizi, operazioni o adempimenti inerenti il servizio di tesoreria. Viene aggiornato l'art. 3 della L. n. 104/1991, relativo allo svolgimento, da parte della Banca d'Italia, delle operazioni per conto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., abrogando la previsione – non operativa – sul corrispettivo dovuto dalla CDP. Viene semplificato l'art. 4 della L. n. 104/1991 relativo alle convenzioni tra il MEF e la Banca d'Italia volte a regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria. Le modifiche all'art. 5 della L. n. 104/1991 sono volte a eliminare il riferimento alle Sezioni di tesoreria in coerenza con le modifiche di cui ai commi precedenti; In particolare, viene riformulato il comma 1 del predetto articolo 5, che prevede, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, l'adozione, con decreti di natura regolamentare del MEF, di norme dirette a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato e la relativa rendicontazione. Viene inoltre abrogata la previsione relativa all'individuazione dei casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo esiguo, ormai obsoleta. Infine, viene introdotto un nuovo comma 4 al predetto art. 5, secondo cui la disciplina delle specifiche modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato è definita con decreti ministeriali di natura



regolamentare, al fine di assicurare la necessaria flessibilità per l'aggiornamento del quadro normativo, in relazione alle future innovazioni tecnologiche e del sistema dei pagamenti. Le disposizioni non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 28.

(Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)

Viene abrogato l'art. 6 del D.Lgs. n. 430/1997, con il quale è stata affidato alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato, precedentemente svolto da una struttura interna al Ministero del Tesoro. L'abrogazione è coerente con le modifiche apportate alla L. n. 104/1991 e risponde all'esigenza di unificazione della Tesoreria (cfr. la relativa illustrazione). Le Sezioni di tesoreria provinciale e la Tesoreria Centrale saranno sostituite dalla Tesoreria intesa in senso unitario, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 29.

(Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche)

L'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 viene modificato quanto alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica. Il ricorso alla costituzione della garanzia mediante deposito in Tesoreria ha carattere del tutto residuale, essendo generalmente utilizzata a tale scopo la fidejussione bancaria. Attualmente, è prevista la possibilità di costituire garanzie – oltre che con bonifico – a mezzo di contanti, assegni circolari e titoli del debito pubblico; queste ultime modalità presentano difficoltà applicative. Infatti, a seguito della dematerializzazione, i titoli del debito pubblico non possono più rappresentare titoli da custodire presso la Tesoreria; inoltre, l'utilizzo dell'assegno circolare (con conseguente negoziazione da parte della Tesoreria) pone problemi di coordinamento con l'art. 230 del Regio Decreto n. 827/1924, che non lo contempla tra gli strumenti di versamento alla Tesoreria; infine, il contante nella pratica è uno strumento non utilizzato, in considerazione degli importi spesso elevati delle cauzioni e dei connessi rischi operativi. Già attualmente, per i residuali casi di esecuzione del deposito cauzionale in Tesoreria, il bonifico costituisce lo strumento prevalente per il versamento, assicurando la tracciabilità delle somme poste a garanzia e semplificando gli adempimenti operativi per la riconciliazione e la restituzione, oltre a eliminare i rischi connessi alla custodia di valori. La disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto ai relativi costi la Banca d'Italia provvederà con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 30.

(Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Il provvedimento in esame modifica la legge di contabilità generale dello Stato al fine di adeguare e rinnovare il testo in relazione alla normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta sulle procedure di spesa e di controllo della stessa.

Per questo motivo, dalle norme in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche nella considerazione che l'aggiornamento del tracciato informatico dei titoli e dei pagamenti è già in corso di elaborazione a legislazione vigente, così come l'adeguamento informatico di base rientra nell'ambito delle ordinarie attività di ammodernamento dei sistemi da parte della Ragioneria Generale dello Stato.



Le modifiche all'art. 16-bis sono necessarie per ammodernare il riferimento non più attuale, nel comma 1, alla antica imposta di registro; nel comma 2 del medesimo articolo le modifiche sono tendenti a sostituire il richiamo ad una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato) nonché ad una fattispecie di copisteria cartacea al momento superata dalla digitalizzazione dei documenti; al terzo e al quinto comma l'ammodernamento riguarda lo snellimento delle previsioni troppo dettagliate, sostituite da un più ampio termine di versamento al bilancio dello Stato, demandando i dettagli al regolamento di contabilità di Stato (RD 827/1924) oggetto di successiva attività di ammodernamento secondario (3^a comma) ed eliminando il riferimento a conti postali, non più attivi per tale servizio (5^a comma). Dalla disposizione, pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche all'articolo 16-ter sono tendenti ad ammodernare le antiche previsioni di legge impostate tramite la figura del cassiere in un ordinamento che prevedeva il superato sistema di custodia dei fondi in contanti da parte del predetto funzionario che si serviva di cassaforte soggette a tutta una serie di attività di riscontro e di controllo, non più in linea con i nuovi mezzi di pagamento informatizzati (comma 1); il comma 4 è stato infine modificato in linea alle nuove norme sul controllo di cui alla legge n. 20/1994 e al decreto legislativo n. 123/2011, rispettivamente dettanti norme vigenti in tema di controllo di legittimità della Corte dei conti e di controllo di regolarità amministrativa e contabile del sistema delle ragioniere (UCB-RTS). La disposizione in esame, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'abrogazione degli articoli 23 e 47 deriva dalla inattualità del suo riferimento a competenze non più esistenti del Direttore Generale del Tesoro. La modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 44 reca un ammodernamento circa l'individuazione degli uffici responsabili per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate. La modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 45, similmente all'articolo 23, reca l'ammodernamento soggettivo del destinatario delle informazioni in tesoreria, sostituendo a tal fine il Direttore generale del Tesoro con la Ragioneria Generale dello Stato; il comma, inoltre, fa un rimando alle norme di dettaglio del Regolamento (RD n. 827/1924). La modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 46 riguarda l'eliminazione della definizione concettualmente obsoleta di "casse dello Stato" con la più moderna tesoreria.

La proposta di abrogazione dell'articolo 48 deriva dal fatto che l'ipotesi ivi contemplata era legata ai titoli di spesa cartacei, e peraltro non si è mai realizzata a causa delle enormi difficoltà da parte degli agenti della riscossione di poter estinguere titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato; la predetta estinzione da parte degli agenti della riscossione sarebbe del tutto impossibile con gli attuali titoli di spesa informatici. La modifica ha natura regolamentare e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le abrogazioni dei commi dell'articolo 50 si giustificano per incompatibilità con il sistema NOIPA che attualmente paga le competenze fisse ed accessorie con un nuovo sistema del cedolino unico (comma 3), e per incompatibilità sopravvenuta con la riforma dei controlli di ragioneria dettata nel 2011 dal Decreto legislativo n. 123. L'abrogazione del comma 6 deriva dall'incompatibilità e dalla più completa regolamentazione della spesa delegata contenuta nella legge n.196/2009. Le suddette modifiche hanno natura regolamentare e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 54 è il cuore della riforma e con esso si intende razionalizzare e ammodernare le modalità con cui sono predisposti i titoli di spesa delle amministrazioni, dividendo le gestioni in dirette per bilancio o previa messa a disposizione di fondi in tesoreria; ciò ha ripercussioni soprattutto per la corretta contabilizzazione delle spese, dal momento che si possono correttamente imputare agli utilizzatori finali senza rischi di duplicazione, una volta come passaggio fondi all'ordinatore secondario di spesa e una volta come effettiva immissione delle



risorse nel sistema produttivo; La dicitura dei titoli inoltre e gli abbinamenti tra titoli di spesa e concreti oggetti di spesa sono per la prima volta inserite in un solo articolo, peraltro allineato alle riforme operate dalla legge n. 196/2009; nell'articolo si denominano i titoli con le corrette modalità attuali utilizzate dal sistema informatico e dalla riforma del tracciato unico OPI in corso di elaborazione e pertanto tale articolo rappresenta la fonte normativa autorizzante tutta la reingegnerizzazione della tesoreria; l'ultimo comma non viene più ripetuto per la cessazione della competenza in materia da parte della Direzione generale del tesoro. Nella considerazione che le predette modifiche sono in linea con le procedure informatiche in uso, dalle stesse non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 57 ha per oggetto le spese realizzate tramite funzionari delegati e si rende necessario per allinearsi alle nuove disposizioni della spesa delegata contenute nella legge n. 196/2009 nonché nell'eliminazione degli assegni emessi da questi ultimi, in concreto mai entrati in esercizio.

L'articolo 58 da abrogare riguarda previsioni sugli assegni, mai utilizzati e sostituiti dai titoli di spesa mandati/ordinativi di pagamento.

L'articolo 61, secondo comma riguarda l'eliminazione di un refuso occorso in una disposizione normativa precedente, che aveva erroneamente portato il termine per i rendiconti suppletivi dei funzionari delegati al 30 settembre; il testo ora rientra nel termine di marzo, quindi coerente con la chiusura del bilancio dell'esercizio (giugno); il comma 3 dell'articolo 61 è abrogato per incompatibilità con la legge n. 196, che peraltro ha regolamentato la materia più organicamente. Le suddette modifiche hanno natura regolamentare e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ammodernamento dell'articolo 62 deriva dalla necessità di allineare le previsioni del pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio con il vigente sistema di pagamento informatizzato (spese fisse telematiche). Trattandosi di procedure già in uso, le modifiche non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta di abrogazione dell'articolo 63 deriva dalla nuova regolamentazione contenuta negli articoli precedenti analizzati in precedenza (tra cui il 55 e il 62).

La proposta di abrogazione dell'articolo 65 deriva dalla inattualità della figura dell'ufficiale pagatore.

Le disposizioni di carattere procedurale non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 31.

(Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)

La disposizione di carattere procedurale non comportano oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 32.

(Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento)

L'ammodernamento dell'articolo 11, c.1, lett. a), dell'articolo 11, comma 1, lettera e-bis) e dell'articolo 11, comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 123/2011 si rendono necessari per allineare le norme di controllo alle nuove definizioni e modalità di dotazione dei fondi agli ordinatori secondari di spesa (Funzionari delegati) dettate dagli articoli 54 e 62 come sopra dettagliati.



L'articolo 7 è necessario per estendere a tutti gli enti pubblici le modalità di trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; in tal modo le somme complessive a qualsiasi titolo pagate dalle pubbliche amministrazioni saranno presenti nel sistema senza perdita di dati.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

Disposizioni in materia sociale e di carattere finanziario

ART. 33.

(Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n.220)

La disposizione modifica l'articolo 33 del decreto-legge originario, al fine di novellare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 220/2021, che attribuiva ad una Commissione, ad hoc istituita, il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, soggette a vigilanza ai sensi della legge citata, nonché del soggetto competente a svolgere le predette attività, abrogando la disposizione che attribuiva agli organismi di vigilanza (tra cui Banca d'Italia) di provvedere a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui allo stesso articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

La modifica intervenuta in sede di conversione abroga la disposizione che prevede l'istituzione della citata Commissione ed effettua altre modifiche di carattere procedurale volte a superare le criticità espresse dalla Banca Centrale Europea in merito ai nuovi compiti attribuiti alla Banca d'Italia dalla legge 220/2021, ritenuti non rientranti nelle sue competenze Istituzionali. Il predetto parere della BCE, infatti, faceva presumere che la Banca d'Italia potesse chiedere un compenso per l'attività da svolgere. Con le modifiche intervenute, invece, la Banca d'Italia, al pari degli altri Organismi di vigilanza coinvolti, emana delle apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti, ferme restando le competenze ispettive degli organismi vigilanti in ordine agli intermediari vigilati, come individuati dalla nova formulazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della L. 220/2021, del pari modificato. L'emendamento, poi, interviene a modificare il quadro sanzionatorio a carico degli intermediari che non osservino i divieti di cui alla l. 220/2021 previsto dall'articolo 6 della medesima legge. Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale rispetto alla legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 34.

(Commissariamento società SOGIN S.p.A)

La disposizione prevede, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il commissariamento della società SOGIN S.p.A..

Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro



trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla nomina dell'organo commissariale, alla definizione del relativo mandato e dei correlati poteri, nonché alla determinazione dei compensi, ***anche in deroga alla*** normativa vigente, a carico della Sogin S.p.a.

Viene inoltre prevista la decadenza degli attuali organi di SOGIN S.p.A. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della funzione pubblica.

ART. 35.

(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, nonché in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

Con riferimento ai commi 1, 2 e 3, le disposizioni sono di tipo procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 La proposta in esame differisce il termine al 31 dicembre 2022 di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021 che a normativa vigente dovrebbe essere presentata entro il prossimo 30 giugno. Tale proroga si rende necessaria perché è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla "Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato", che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La disposizione è di tipo procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che la presentazione della dichiarazione non incide sui termini di versamento del tributo.

Si prevede, altresì, al comma 4, l'estensione del differimento al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno di imposta 2021 anche agli enti non commerciali. Trattandosi di una norma procedurale che non incide sul versamento del tributo non si ascrivono effetti sul piano delle entrate.

Il comma 5 è disposizione di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5-bis estende fino al 31 dicembre 2022 il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Poiché la norma prevede una validità quadriennale dell'iscrizione nell'elenco istituito nel 2018, la finalità che la norma persegue è quella di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

La proposta ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5-ter è finalizzato a consentire alla Commissione tecnica del F.I.R. di proseguire l'attività necessaria per il completamento delle procedure di indennizzo entro il 31 dicembre 2022.



La durata della proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando sufficiente la dotazione vigente pari all'importo di 350 mila euro esistente nell'apposito capitolo 1598 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

ART. 35-bis.

(Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'agenzia italiana del farmaco)

L'onere economico derivante dalla previsione di proroga dei contratti del personale precario dell'Agenzia italiana del farmaco è quantificato come segue.

Le collaborazioni in essere allo scorso 30 giugno erano pari a n. 23 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato un costo analitico per la proroga dall'1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 delle collaborazioni in essere allo scorso 30 giugno (comprensivo degli oneri riflessi) come specificato nella seguente tabella:

Progetto	Profilo	Valore contratto	Durata contratto (gg)	Costo giornaliero	Scadenza contratto	Durata rinnovo dal 01/08/2022 al 31/12/2022 (153 gg)	Costo rinnovo dal 01/08/2022 al 31/12/2022
Omeopatici 2019	Biologo	60.000,00	730	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	30/06/2022	153	10.479,45
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	11/07/2022	153	14.671,23
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Farmacista	120.000,00	1095	109,59	11/07/2022	153	16.767,12
BREXIT	Amministrativo	60.000,00	730	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Giuridico	105.000,00	1095	95,89	11/07/2022	153	14.671,23
UAT FAST	Sanitario	135.000,00	1095	123,29	30/06/2022	153	18.863,01
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Fondi Regionali di Farmacovigilanza	Sanitario	80.000,00	730	109,59	30/06/2022	153	16.767,12
Medicinali Biologici	Farmacista	80.000,00	730	109,59	30/06/2022	153	16.767,12
Fondi Regionali di Farmacovigilanza	Amministrativo	70.000,00	730	95,89	30/06/2022	153	14.671,23
Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV)	Farmacista	120.000,00	1095	109,59	11/07/2022	153	16.767,12
UAT FAST	Amministrativo	90.000,00	1095	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Ricerca indipendente	Farmacista	135.000,00	1095	123,29	30/06/2022	153	18.863,01
Allergeni	Sanitario	90.000,00	1095	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Allergeni	Amministrativo	75.000,00	1095	68,49	30/06/2022	153	10.479,45
CTS	Amministrativo	120.000,00	975	123,08	30/06/2022	153	18.830,77
Medicinali Omeopatici 2019	Farmacista	55.000,00	668	82,34	30/06/2022	153	12.597,31
Medicinali Biologici	Farmacista	80.000,00	730	109,59	30/06/2022	153	16.767,12
Omeopatici 2019	Farmacista	60.000,00	730	82,19	30/06/2022	153	12.575,34
Supporto Audit	Economico	210.000,00	1095	191,78	09/07/2022	153	29.342,47
							347.907,53

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dall'1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 di n. 23 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ammontano ad euro 347.908.

Allo scorso 30 giugno il personale somministrato effettivamente in servizio era pari a n. 26 unità, di cui n. 12 funzionari area terza F1 e n. 14 assistenti area seconda F2. Nella tabella che segue si



espone la quantificazione dell'onere per la proroga dall'1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 dei predetti contratti.

Ipotesi calcolo costo lavoratore somministrato

giorni/anno *	ipotetico moltiplicatore
231	1,43

						COSTO ANNUO	
Area III F1						Area III F1 - n. 12	
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno (unitario)	Buoni Pasto/anno (8,10)	n. 1 festività cadente di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 12 unità	
€ 16,28	€ 23,28	€ 38.719,96	€ 1.871,10	€ 139,68	€ 40.730,74	€ 488.768,92	
Area II F2						Area II F2 -n. 14	
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicatore	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	n. 1 festività cadente di domenica	costo totale/anno (unitario)	TOTALE annuo per 14 unità	
€ 14,06	€ 20,11	€ 33.439,97	€ 1.871,10	€ 120,63	€ 35.431,70	€ 496.043,82	
						COSTO ANNUO	€ 984.812,74
						Costo rinnovo 01/08/2022 - 31/12/2022	€ 410.338,64

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga dall'1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 di n. 26 contratti di somministrazione ammontano ad euro 410.339, cui aggiungere una spesa di euro 2.473 connessa alle attività da svolgere tramite agenzia di somministrazione, per un onere complessivo di euro 412.812.

L'onere complessivo delle suddette proroghe è dunque pari a (euro 347.908 + euro 412.812) = euro 760.720. Alla copertura dei predetti oneri, pari ad euro 760.720 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

ART. 36.

(Disposizioni in materia di personale e di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Comma 1. La previsione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi della finanza pubblica.

Comma 1-bis. La disposizione, al fine di incrementare l'importo dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, incrementa di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022,



2023, 2024 e 2025 la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Gli oneri sono quantificati nella tabella che segue:

dirigenti II fascia UDC	precedente retribuzione di posizione massima		indennità sostitutiva decreto interministeriale 29/12/2014	nuova retribuzione di posizione			aggiornamento DM alle nuove posizioni del Ministero	differenziale unitario annuo
	TOTALE			fissa nuovo CCNL	variabile DD 1/2/2016	TOTALE		
con funzioni vicarie (50%)	31.244,82 €		15.622,41 €	12.565,11 €	26.900,00 €	39.465,11 €	19.732,56 €	4.110,15 €
senza funzioni vicarie (45%)			14.060,17 €				17.759,30 €	3.699,13 €
GABINETTO								
	tipologia	unità	capitolo 1003 p.g.1 lordo dipendente	capitolo 1003 p.g.2 oneri	capitolo 1008 p.g.1 IRAP	spesa complessiva con oneri (32.70%)		
	vice	2	8.220,29 €	1.989,31 €	698,72 €	40.360,80 €		
	altri	6	22.194,78 €	5.371,14 €	1.886,56 €			
			30.415,07 €	7.360,45 €	2.585,28 €			
OIV								
	tipologia	unità	capitolo 1004 p.g.1	capitolo 1004 p.g.2 oneri	capitolo 1010 p.g.1 IRAP	spesa complessiva con oneri (32.70%)		
	altri	2	7.398,26 €	1.790,38 €	628,85 €	9.817,49 €		
				TOTALE ANNO 2022		50.178,29 €		

Comma 2. Gli oneri derivanti dalla proroga, sino al **31 dicembre 2022**, della ferma eccezionale di **n. 30 ufficiali medici**, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di **n. 224 sottufficiali infermieri**, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del **30 giugno 2022**, ammontano complessivamente a euro 6.165.733 per l'anno 2022. Tale importo è stato calcolato in base ai costi medi unitari riferiti all'anno 2022 per ciascun grado.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Il personale in servizio, che ha aderito alla proroga sino 30 giugno 2022, è così ripartito:

- Esercito italiano: n. 16 ufficiali medici e n. 141 sottufficiali infermieri;
- Marina militare: n. 2 ufficiali medici e n. 31 sottufficiali infermieri;
- Aeronautica militare: n. 9 ufficiali medici e n. 52 sottufficiali infermieri;
- Arma dei carabinieri: n. 3 ufficiali medici.

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI



Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 31/12/2022 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021								
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Maresciallo					2022
DL 18/2020	01/04/2022	16	141	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	3.791.788,68 €
DL 137/2020								
Totale complessivo		16	141					3.791.788,68 €
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	STV.	Capo 3 ^a cl.					2022
DL 34/2020	01/04/2022	2	31	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	786.649,19 €
DL 137/2020								
Totale complessivo		2	31					786.649,19 €
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	M.llo 3 ^a cl.					2022
DL 34/2020	01/04/2022	9	52	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	1.494.380,02 €
DL 137/2020								
Totale complessivo		9	52					1.494.380,02 €
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Mar.					2022
DL 34/2020	01/04/2022	3	0	31/12/2022	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	92.914,68 €
Totale complessivo		3	0					92.914,68 €
TOTALE								6.165.733 €
30			224					
ONERE COMPLESSIVO								6.165.733 €

Comma 3. Gli oneri derivanti dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, della durata degli incarichi conferiti per sei mesi dal Ministero della difesa ai **dieci** funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in servizio alla data del 30 giugno 2022, ammontano complessivamente a euro **132.951,18** per l'anno **2022**.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, considerando il costo medio unitario annuo, in riferimento alle differenti date di cessazione dal servizio:

- **5 unità** di personale per **5 mesi** [dal 31 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, poiché assunte per sei mesi il 31 gennaio 2022];
- **3 unità** di personale per **3 mesi** [dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 poiché assunte per sei mesi il 30 marzo 2022]
- **2 unità** di personale per **1 mese** [dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 poiché assunte per sei mesi il 30 maggio 2022]

TABELLA DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI



2022					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2022	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
5	31/07/2022	31/12/2022	5	44.317,06	92.327,21 €
3	30/09/2022	31/12/2022	3		33.237,80 €
2	30/11/2022	31/12/2022	1		7.386,18 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022					132.951,18 €

Agli oneri pari a euro 6.298.685 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Comma 4-bis. La norma proroga al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Il termine iniziale del 31 luglio 2020 è stato dapprima prorogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 fino al 31 dicembre 2020, successivamente fino al 31 marzo 2022 (art. 4, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) ed infine al 31 dicembre 2022 (art. 10, comma 5-bis, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52).

L'ulteriore proroga non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista possibilità verrà attuata nel rispetto dei vincoli di spesa del personale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

ART. 36-bis

(Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale)

La norma prevede che fino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province autonome nei cui territori vi siano ambiti scoperti, considerata la temporanea carenza di medici di medicina generale, possono prevedere per i medici del ruolo unico di medicina generale con incarico a quota oraria (ex continuità assistenziale) di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli eventuali assistiti in carico fino a 850 assistiti.

Si osserva che la predetta disposizione prevede una deroga ai massimali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente 28 aprile 2022 che, per i medici con attività oraria fino a 24 ore, stabilisce un limite di assistiti pari a 650. Nel merito, si osserva che il massimale sino a 850 assistiti non è in contrasto con il limite medio orario settimanale di 48 ore previsto dalle direttive



comunitarie in materia di orario di lavoro, considerato che, sempre con riferimento a quanto previsto dal medesimo ACN, l'impegno del medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta equivale convenzionalmente ad un rapporto di 40 assistiti/ora.

La previsione opera nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 37.

(Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)

La disposizione interviene sulla disciplina inerente alla proroga dei termini di esecuzione dei programmi delle amministrazioni straordinarie oggetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, detta norma non disciplinava l'iter procedimentale per la proroga, lasciando il dubbio se si trattasse di una proroga automatica. Tale interpretazione avrebbe sollevato, tuttavia, numerose criticità, in quanto la richiesta degli organi commissariali appare indispensabile nel contesto della normativa di riferimento e per il coordinamento con le attività e gli organi, anche statali, coinvolti dalla procedura. La disposizione chiarisce, pertanto, che ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi citati occorre la preventiva richiesta dell'organo commissariale. Al contempo la disposizione chiarisce che anche per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è ammessa analogo proroga, disposizione sostanzialmente interpretativa che va a chiarire la non lineare scrittura della norma base.

Profilo realmente innovativo è, invece, quello del termine ultimo della proroga, non presente nella norma base, il cui carattere emergenziale impone invece la fissazione di un termine finale.

Per quanto detto, considerata la natura interpretativa della disposizione e l'introduzione di un termine finale per la proroga dei programmi di cui alla norma base, dal punto di vista finanziario la norma non pone nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37-bis.

(Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta effetti finanziari.

ART. 38.

(Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

Comma 1, lettera a) e Comma 2. La disposizione in esame si sostanzia in una norma di coordinamento che consente di rendere completo il disciplinare giuridico nella fattispecie di nuclei orfanili con soggetti disabili maggiorenni, per i quali era stato espressamente abrogato il beneficio degli assegni al nucleo familiare senza tuttavia delineare compiutamente la modalità di riconoscimento del corrispettivo beneficio in termini di assegno unico pur avendo contemplato il costo nella predisposizione della relazione tecnica del Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 in quanto considerati nell'ambito dei complessivi soggetti disabili. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lettere b) e c) e Comma 2. La disposizione in esame, limitatamente all'anno 2022, annulla la differenziazione degli importi spettanti dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) tra figli minorenni e maggiorenni, per il solo caso di figli a carico con disabilità, di cui all'art. 4 del dlgs n. 230/2021. La disposizione, prevede quindi per il 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o



inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 del decreto legislativo fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

Sempre con riferimento agli importi di cui all'art. 4, viene disposta per il 2022 l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. La maggiorazione continua a non spettare dal compimento dei 21 anni in quanto per tali casi sono in vigore le detrazioni per figli a carico.

Inoltre, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui all'art. 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF) del dlgs n. 230/2021 sono incrementati di 120 euro mensili per l'anno 2022.

La disposizione di modifica dell'art. 4 comporta un incremento degli importi spettanti che va da 90 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro a 25 euro al mese nel caso di ISEE superiori a 40mila per tutti i disabili maggiorenni, ed inoltre, per coloro che si trovano nella fascia di età 18-20, viene disposta una ulteriore maggiorazione, che va da un minimo di 85 euro ad un massimo di 105 euro a seconda del grado di disabilità.

Dalle evidenze statistiche elaborate sulla base delle domande di AU pervenute fino a fine aprile 2022, per quanto riguarda i pagamenti di AU di competenza del mese di marzo, i disabili con età compresa tra i 18 ed i 20 anni sono risultati 17.000, mentre quelli con età pari o superiore a 21 anni sono risultati pari a 58.000: per questi soggetti è stato calcolato un incremento medio mensile dell'assegno rispettivamente pari a 97 e 82 euro. Incrementando prudenzialmente del 30% la platea dei disabili rilevata sul mese di competenza di marzo per tener conto della possibile crescita del numero di disabili che riceveranno il beneficio nei prossimi mesi, e dei disabili appartenenti ai nuclei con RdC, la platea dei possibili beneficiari risulta pari a circa 97mila figli maggiorenni con disabilità per i quali l'importo medio mensile viene incrementato di 86 euro, come indicato nel prospetto che segue.

	Classe di età		
	18-20	over 21	totale
Incremento importo medio mensile AU	97	82	86
Platea disabili maggiorenni (compresi quelli su RdC)	22.000	75.000	97.000

Sulla base delle ipotesi formulate la modifica proposta all'art. 4 comporta, un onere per l'anno 2022 valutato in 83,4 milioni.

Per quanto riguarda la modifica proposta all'art.5, la platea dei richiedenti che hanno avuto il pagamento della maggiorazione compensativa con competenza nel mese di marzo è risultata pari a circa 345.000 unità, di questo collettivo circa il 9,7% è risultato aver fatto richiesta per almeno un figlio disabile: incrementando prudenzialmente del 30% la platea dei percettori della maggiorazione compensativa di marzo per tener conto di coloro che si aggiungeranno nei prossimi mesi, e dei nuclei che lo riceveranno sul RdC, la platea dei possibili nuclei con disabili che beneficeranno della modifica normativa risulta pari a circa 44.000, quindi per l'incremento della maggiorazione di cui all'art.5 di 120 euro per l'anno 2022 si stima un costo pari a 52,8 milioni di euro



Secondo le ipotesi formulate, il costo complessivo della disposizione in esame per l'anno 2022 è valutato in 136,2 milioni di euro.

Comma 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c) e dal comma 2, valutati in 136,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 38-bis.

(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero)

La norma istituisce una nuova specifica misura di sostegno per il nucleo familiare (Assegni per situazioni di famiglia) riservata al personale a contratto regolato dalla legge locale in servizio presso la rete estera del MAECI, di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e alle categorie ad esso equiparate (personale a contratto dell'AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e delle scuole italiane all'estero).

In particolare, la misura prevede un sostegno, omogeneo nella sua natura ma differenziato per ciascun Paese di servizio per tenere conto del diverso costo della vita, calcolato su una percentuale unica della retribuzione annua base del profilo intermedio (assistente amministrativo, con mansioni esecutive) del personale a contratto in servizio presso la rete estera. Tale struttura consente, da un lato, di parametrare il beneficio al costo della vita in ciascun paese (attraverso il riferimento alla retribuzione annua base di cui all'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) e ancorare il sostegno alle condizioni del mercato locale; dall'altro, attraverso tale dispositivo è possibile riprodurre un meccanismo previsto dall'attuale normativa italiana (assegno unico e universale) imperniato all'interno della normativa speciale che regola il personale a contratto in servizio presso la rete estera del MAECI.

Nella fattispecie, il comma 1 della nuova formulazione dell'articolo 157-bis prevede che gli impiegati a contratto, cui spetta tale beneficio, percepiscano per il coniuge o per la parte di unione civile a carico un assegno pari al 4% della retribuzione annua base corrisposta ad un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio, il cui importo sarà compreso tra un minimo di 960 euro e un massimo di 2.100 euro all'anno. Tali limiti annuali sono stati individuati sulla base di criteri di ragionevolezza ed equità sociale. Gli oneri derivanti da tale disposizione sono stati quantificati sulla base dei dati riguardanti gli attuali percettori dell'assegno per il nucleo familiare, e relativi nuclei familiari al 28 febbraio 2022, proiettando i costi della nuova misura su tale insieme di beneficiari. Gli oneri così stimati risultano valutati in 209.967 euro per l'anno 2022 (importo per 10 mesi, a partire dal 1° marzo fino alla fine dell'anno) e in 251.960 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 2 dispone che gli impiegati a contratto, cui spetta tale beneficio, abbiano diritto a percepire per ciascun figlio a carico un assegno all'8% della retribuzione annua base corrisposta ad un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio, il cui importo sarà compreso tra un minimo di 960 euro e un massimo di 2.100 euro all'anno. Tali limiti annuali sono stati individuati sulla base di criteri di ragionevolezza ed equità sociale. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale ed è incompatibile con gli aumenti per situazioni di famiglia, di cui all'articolo 173 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18. Gli oneri derivanti da tale disposizione, come sopra, sono stati stimati tenendo conto degli attuali percettori dell'assegno per il nucleo familiare, e relativi nuclei familiari al 28 febbraio 2022, e proiettando i costi della nuova misura su tale insieme di beneficiari. Per il personale a contratto del MAECI (v. di seguito per le altre categorie), ne risultano oneri valutati



in 905.516 euro per l'anno 2022 (importo per 10 mesi, a partire dal 1° marzo fino alla fine dell'anno) e in 1.086.619 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Complessivamente, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 1 e comma 2, l'onere teorico della nuova misura (Assegni per situazioni di famiglia) per il personale a contratto del MAECI ammonta, pertanto, a 1.115.483 per il 2022 e a 1.338.579 euro annui a decorrere dal 2023. Le cifre suesposte corrispondono alla previsione di spesa relativa alla platea degli impiegati a contratto che risultavano beneficiari dell'Assegno per il Nucleo Familiare al 28 febbraio 2022. Tali dati sono stati aggregati per Paese e riportati nella Tabella 2. Tuttavia, per tenere conto dell'onere effettivo in rapporto alla platea dei dipendenti già destinatari dell'assegno al nucleo, si deve tenere conto anche dell'applicazione del comma 5, per il cui specifico esame si rinvia alla successiva trattazione di detta disposizione.

Ai fini di una corretta valutazione degli impegni di spesa, a questo bacino di impiegati a contratto devono essere aggiunti coloro che, pur essendo in servizio in un Paese in cui il contratto di lavoro consente in principio di beneficiare delle misure di sostegno al nucleo familiare di cui all'articolo 157-bis del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, non hanno finora avanzato richiesta di accedere a tale misura, ma che con la nuova misura potrebbero ragionevolmente chiederlo. Secondo l'analisi dei dati disponibili, i soggetti interessati ammontano a 402 impiegati, distribuiti in ulteriori 26 Paesi. Considerando il 50% (201 unità) dei predetti dipendenti quale stima verosimile dei potenziali interessati alla misura qui proposta, e proiettando dunque su tale numero i dati relativi alla composizione dei singoli nuclei familiari dei percettori al 28 febbraio 2022, si è proceduto al calcolo della spesa relativa al nucleo familiare medio, composto dall'impiegato a contratto, con una media di 1,7 figli a carico e con stima di coniuge a carico nel 50% dei casi. Per ogni famiglia la spesa media è stata quantificata in 1.530 euro annui per figlio e per il coniuge a carico (considerando il valore intermedio tra la soglia minima di 960 euro e la soglia massima di 2.100 euro annui); tali valori sono moltiplicati per 1,7 nel caso dei figli e 0,5 nel caso dei coniugi. Alla luce di quest'analisi risulta pertanto una spesa media di 3.366 euro per singolo nucleo familiare, con un onere complessivo ulteriore rispetto a quello sopra calcolato valutato in 676.566 euro l'anno a decorrere dal 2023, mentre per l'anno 2022 si considera la quota parte corrispondente a 10 mesi cioè 563.805 euro. Il calcolo in proiezione così elaborato è riassunto nella seguente tabella:

Tabella 1

<i>Stima dei costi della misura a favore dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari</i>		
<i>Figli a carico</i>	<i>1,7</i>	<i>2.601 euro annui</i>
<i>Coniuge a carico</i>	<i>0,5</i>	<i>765 euro annui</i>
<i>Totale (spesa per nucleo familiare medio)</i>		<i>3.366 euro annui</i>
<i>Totale (spesa per 201 nuclei familiari medi)</i>		<i>676.566 euro annui</i>

Il comma 3 *precisa la definizione dei figli agli effetti del comma 2. Coerentemente con quanto disposto dalla normativa generale in materia, la definizione comprende i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; i figli fino al compimento dei 18 anni di età; i figli con disabilità senza limiti di età; i figli di età compresa tra i 18 anni e i 21 anni non compiuti, purché:*

- frequentino un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;*
- svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiedano un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione di riferimento di cui al comma 4;*



- siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;
- svolgano il servizio civile universale in Italia.

La disposizione si limita a definire i presupposti per il riconoscimento del regime di cui al comma 2 e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già quantificato per il comma precedente. Si precisa che, a differenza delle disposizioni nazionali sull'assegno unico, la disposizione in esame stabilisce dei limiti di età e non fa riferimento alla nozione di "minore età", in quanto per persone non in possesso della cittadinanza italiana il raggiungimento della maggiore età può essere stabilito, dalla legislazione applicabile in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato, ad un'età diversa dal compimento del 18° anno di età.

Il **comma 4** definisce la soglia sotto la quale i familiari sono considerati a carico. Tale soglia è differenziata per ciascun Paese ed è determinata in un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede la possibilità per il dipendente, in alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, di optare per un assegno ad personam non riassorbibile, di importo pari alla misura dell'Assegno per il Nucleo Familiare spettante per i figli a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era già in godimento il predetto beneficio. L'assegno ad personam spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. La norma specifica che tale facoltà di opzione non è permessa per i figli non a carico al 28 febbraio 2022.

Alla luce della facoltà di opzione prevista dal comma 5 e come meglio illustrato in dettaglio nella tabella in calce, l'onere complessivo, derivante dall'applicazione, per il personale del MAECI, della disposizione più favorevole al dipendente tra quella previgente e quella introdotta dalla disposizione in esame, risulta essere di 1.336.661 euro per l'anno 2022 (importo per 10 mesi, a partire dal 1° marzo fino alla fine dell'anno), di 1.603.993 euro per l'anno 2023. Per gli anni successivi, l'onere derivante dal comma 5 sarà decrescente e tenderà a convergere su quello stimato in relazione ai commi da 1 a 4, tenuto conto che il trattamento più favorevole è riconosciuto solo per i nuclei familiari che già lo avevano in godimento al 28 febbraio 2022 e fintantoché sussistono i relativi presupposti (si tratta infatti, per espressa previsione normativa, di una categoria di beneficiari ad esaurimento). A titolo prudenziale, si considera tuttavia l'onere per l'anno 2023 come onere a regime.

Tabella 2

Paese	Retribuzione Annuale Base (impiegato del MAECI con mansioni esecutive di cui al comma 4 della nuova norma)	Figli	Coniuge	Importo Assegno per il Nucleo Familiare Annuale	Importo spettante per figli a carico (di cui al comma 2 della nuova misura)	Importo spettante per coniuge a carico (di cui al comma 1 della nuova misura)	Importo totale per tutti i familiari a carico (somma dei commi 1 e 2 della nuova misura)	Assegno spettante (con opzione di cui al comma 5 della nuova norma)
AFGHANISTAN	14.080,00	19	3	40.719,96	21.401,60	2.880,00	24.281,60	40.719,96
ALBANIA	10.803,00	28	8	47.378,28	26.880,00	7.680,00	34.560,00	49.581,36



Paese	Retribuzione Annuale Base (impiegato del MAECI con mansioni esecutive di cui al comma 4 della nuova norma)	Figli	Coniuge	Importo Assegno per il Nucleo Familiare Annuale	Importo spettante per figli a carico (di cui al comma 2 della nuova misura)	Importo spettante per coniuge a carico (di cui al comma 1 della nuova misura)	Importo totale per tutti i familiari a carico (somma dei commi 1 e 2 della nuova misura)	Assegno spettante (con opzione di cui al comma 5 della nuova norma)
ALGERIA	10.079,00	23	6	46.483,92	22.080,00	5.760,00	27.840,00	46.483,92
ANGOLA	22.440,00	10	3	17.021,52	17.952,00	2.880,00	20.832,00	25.358,76
ARABIA SAUDITA	30.992,00	10	3	11.024,04	21.000,00	3.719,04	24.719,04	28.178,28
ARGENTINA	40.306,00	26	6	21.753,36	54.600,00	9.673,44	64.273,44	64.273,44
ARMENIA	9.733,00	3	3	6.857,76	2.880,00	2.880,00	5.760,00	7.260,00
AUSTRALIA	47.332,00	7	0	8.147,76	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00
AZERBAIGIAN	11.461,00	8	2	13.262,40	7.680,00	1.920,00	9.600,00	15.115,92
BAHREIN	34.344,00	5	1	10.479,96	10.500,00	1.373,76	11.873,76	11.873,76
BANGLADESH	6.560,00	10	4	18.453,24	9.600,00	3.840,00	13.440,00	21.177,72
BIELORUSSIA	13.454,00	9	5	14.651,88	9.686,88	4.800,00	14.486,88	17.621,60
BOSNIA-ERZEGOVINA	18.624,00	11	5	14.781,12	16.389,12	4.800,00	21.189,12	23.336,64
BULGARIA	12.713,00	4	1	8.512,92	4.068,16	960,00	5.028,16	9.039,12
CAMERUN	27.612,00	5	1	7.669,32	10.500,00	1.104,48	11.604,48	11.604,48
CILE	24.992,00	2	0	1.959,00	3.998,72	0,00	3.998,72	3.998,72
COSTA RICA	26.847,00	1	2	1.411,68	2.100,00	2.147,76	4.247,76	4.247,76
CROAZIA	37.340,00	5	1	4.572,36	10.500,00	1.493,60	11.993,60	11.993,60
EGITTO	15.424,00	10	6	21.762,12	12.339,20	5.760,00	18.099,20	23.423,20
EL SALVADOR	21.143,00	4	1	8.142,96	6.765,76	960,00	7.725,76	8.142,96
EMIRATI ARABI UNITI	41.321,00	7	1	13.631,40	14.700,00	1.652,84	16.352,84	17.672,84
ERITREA	15.107,00	2	1	3.999,96	2.417,12	960,00	3.377,12	3.999,96
ESTONIA	14.612,00	2	1	1.014,00	2.337,92	960,00	3.297,92	3.297,92
ETIOPIA	10.641,00	17	5	35.816,40	16.320,00	4.800,00	21.120,00	35.816,40
FEDERAZIONE RUSSA	20.112,00	6	2	10.622,76	9.653,76	1.920,00	11.573,76	13.251,84
FILIPPINE	10.810,00	8	4	16.725,12	7.680,00	3.840,00	11.520,00	17.251,92
GABON	24.696,00	8	3	12.741,72	15.805,44	2.963,52	18.768,96	18.768,96
GEORGIA	9.680,00	10	4	18.894,24	9.600,00	3.840,00	13.440,00	20.054,76
GERUSALEMME	40.563,00	3	1	4.226,04	6.300,00	1.622,52	7.922,52	7.922,52
GHANA	14.527,00	6	2	12.780,00	6.972,96	1.920,00	8.892,96	12.802,16
GIAPPONE	44.844,02	4	1	2.250,36	8.400,00	1.793,76	10.193,76	10.193,76
GIORDANIA	14.354,00	11	4	25.481,52	12.631,52	3.840,00	16.471,52	26.294,32
GRECIA	36.903,00	7	2	6.407,04	14.700,00	2.952,24	17.652,24	17.652,24
GUATEMALA	21.879,00	8	3	13.680,24	14.002,56	2.880,00	16.882,56	17.785,80
INDIA	10.804,00	24	16	50.012,40	23.040,00	15.360,00	38.400,00	52.680,60
INDONESIA	21.012,00	12	4	18.001,92	20.171,52	3.840,00	24.011,52	24.430,56
IRAQ	15.600,00	9	3	18.160,68	11.232,00	2.880,00	14.112,00	18.798,96
ISRAELE	37.909,00	8	1	6.761,52	16.800,00	1.516,36	18.316,36	18.316,36
KAZAKHSTAN	10.464,00	7	2	13.213,80	6.720,00	1.920,00	8.640,00	14.700,00



Paese	Retribuzione Annuale Base (impiegato del MAECI con mansioni esecutive di cui al comma 4 della nuova norma)	Figli	Coniuge	Importo Assegno per il Nucleo Familiare Annuale	Importo spettante per figli a carico (di cui al comma 2 della nuova misura)	Importo spettante per coniuge a carico (di cui al comma 1 della nuova misura)	Importo totale per tutti i familiari a carico (somma dei commi 1 e 2 della nuova misura)	Assegno spettante (con opzione di cui al comma 5 della nuova norma)
KENYA	24.018,00	12	4	22.011,72	23.057,28	3.842,88	26.900,16	27.078,72
KOSOVO	15.470,00	12	4	20.238,96	14.851,20	3.840,00	18.691,20	22.867,56
KUWAIT	24.644,00	8	2	14.591,04	15.772,16	1.971,52	17.743,68	17.743,68
LETTONIA	16.050,00	6	2	3.562,68	7.704,00	1.920,00	9.624,00	9.624,00
LIBANO	31.546,00	13	2	20.144,28	27.300,00	2.523,68	29.823,68	29.823,68
LIBIA	22.225,00	18	6	31.107,24	32.004,00	5.760,00	37.764,00	38.171,04
MACEDONIA DEL NORD	17.621,00	2	1	2.868,96	2.819,36	960,00	3.779,36	3.779,36
MALAYSIA	14.577,00	9	2	14.755,44	10.495,44	1.920,00	12.415,44	15.950,76
MAROCCO	14.037,00	11	4	13.819,20	12.352,56	3.840,00	16.192,56	16.706,28
MESSICO	23.816,00	2	1	2.310,00	3.810,56	960,00	4.770,56	4.770,56
MOLDOVA	9.169,29	11	4	22.549,92	10.560,00	3.840,00	14.400,00	22.549,92
MONGOLIA	9.807,09	7	4	13.111,92	6.720,00	3.840,00	10.560,00	13.111,92
MONTENEGRO	18.908,00	4	2	6.738,96	6.050,56	1.920,00	7.970,56	7.970,56
MOZAMBICO	19.094,00	12	2	25.740,36	18.330,24	1.920,00	20.250,24	28.386,96
MYANMAR	13.776,00	2	2	3.686,76	2.204,16	1.920,00	4.124,16	4.162,08
NICARAGUA	18.018,00	2	1	2.100,00	2.882,88	960,00	3.842,88	3.842,88
NIGERIA	33.107,00	11	2	21.325,92	23.100,00	2.648,56	25.748,56	25.988,56
NUOVA ZELANDA	34.586,00	1	0	1.467,60	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
OMAN	28.947,60	3	1	4.533,36	6.300,00	1.157,90	7.457,90	7.891,70
PAKISTAN	11.497,00	18	7	43.115,88	17.280,00	6.720,00	24.000,00	44.322,60
PARAGUAY	16.140,00	4	1	2.273,40	5.164,80	960,00	6.124,80	6.673,20
PORTOGALLO	23.964,00	2	1	1.635,12	3.834,24	960,00	4.794,24	4.794,24
QATAR	26.818,00	13	2	25.068,60	27.300,00	2.145,44	29.445,44	30.623,32
REPUBBLICA CECA	19.847,87	6	3	10.101,96	9.526,98	2.880,00	12.406,98	12.406,98
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	22.738,00	8	2	17.396,76	14.552,32	1.920,00	16.472,32	19.662,12
REPUBBLICA DI COREA	34.936,44	4	1	4.020,96	8.400,00	1.397,46	9.797,46	9.797,46
REPUBBLICA DOMINICANA	22.590,00	1	0	1.476,96	1.807,20	0,00	1.807,20	1.807,20
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	57.193,00	27	5	31.950,00	56.700,00	10.500,00	67.200,00	67.200,00
ROMANIA	13.272,00	3	2	3.325,80	3.185,28	1.920,00	5.105,28	5.399,52
SERBIA	17.593,00	11	4	19.403,28	15.481,84	3.840,00	19.321,84	22.460,24
SIRIA	18.005,00	10	3	11.577,48	14.404,00	2.880,00	17.284,00	17.284,00
SPAGNA	28.601,00	8	2	7.118,04	16.800,00	2.288,08	19.088,08	19.088,08
SRI LANKA	5.740,00	2	2	4.757,76	1.920,00	1.920,00	3.840,00	4.757,76
SUD AFRICA	23.359,00	2	1	3.779,04	3.737,44	960,00	4.697,44	4.697,44
TANZANIA	33.673,00	4	1	8.580,00	8.400,00	1.346,92	9.746,92	9.926,92
THAILANDIA	16.413,80	5	2	8.476,68	6.565,52	1.920,00	8.485,52	10.417,03



Paese	Retribuzione Annuale Base (impiegato del MAECI con mansioni esecutive di cui al comma 4 della nuova norma)	Figli	Coniuge	Importo Assegno per il Nucleo Familiare Annuale	Importo spettante per figli a carico (di cui al comma 2 della nuova misura)	Importo spettante per coniuge a carico (di cui al comma 1 della nuova misura)	Importo totale per tutti i familiari a carico (somma dei commi 1 e 2 della nuova misura)	Assegno spettante (con opzione di cui al comma 5 della nuova norma)
TUNISIA	13.341,00	6	3	8.760,96	6.403,68	2.880,00	9.283,68	11.149,08
TURCHIA	23.953,00	15	5	20.781,36	28.743,60	4.800,00	33.543,60	33.643,72
TURKMENISTAN	10.500,00	9	3	16.601,16	8.640,00	2.880,00	11.520,00	17.067,12
UCRAINA	15.151,00	8	4	11.808,00	9.696,64	3.840,00	13.536,64	14.424,56
UGANDA	10.607,00	13	2	32.423,16	12.480,00	1.920,00	14.400,00	32.550,00
UNGHERIA	17.888,00	15	5	27.267,12	21.465,60	4.800,00	26.265,60	29.026,36
URUGUAY	32.318,00	11	3	14.043,72	23.100,00	3.878,16	26.978,16	26.978,16
UZBEKISTAN	9.916,00	4	2	8.533,56	3.840,00	1.920,00	5.760,00	8.533,56
VIETNAM	11.088,29	13	5	23.280,96	12.480,00	4.800,00	17.280,00	24.246,96
ZAMBIA	21.783,00	2	2	4.557,72	3.485,28	1.920,00	5.405,28	5.405,28
ZIMBABWE	24.075,00	4	2	9.963,84	7.704,00	1.926,00	9.630,00	17.307,00
TOTALE				1.238.210,28 €	1.086.619,06 €	251.959,92 €	1.338.578,98 €	1.603.993,21 €

Il comma 6 esclude l'applicazione e il cumulo del nuovo assegno con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, e con l'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Pertanto, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 stabilisce che gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riproduce analoga previsione contenuta nella disciplina dell'assegno al nucleo familiare. Si precisa in ogni caso che, trattandosi di componente del trattamento economico attualmente non prevista, la disposizione si configura come rinuncia a maggior gettito e non è quindi suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati relativamente ai commi 1, 2 e 5.

Il comma 8, mantenendo l'originario impianto dell'art. 157-bis e più in generale quanto disposto dall'art. 154 ("Regime dei contratti"), fa salva l'applicazione della normativa locale in materia, se più favorevole. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, poiché non è innovativa rispetto al vigente testo dell'art. 157-bis del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

Fermo restando quanto precede circa la quantificazione degli oneri per il personale a contratti delle ambasciate, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali, va tenuto che l'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e



L'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, estendono il regime previsto dal titolo VI della parte seconda del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ivi incluso l'articolo 157-bis, rispettivamente al personale a contratto dell'AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e a quello delle scuole statali all'estero.

Nel caso del personale a contratto dell'AICS, l'importo dell'assegno unico e universale è stimato in 199.892 euro per i 70 dipendenti effettivamente in servizio, dei quali 55 usufruivano del beneficio dell'assegno al nucleo familiare della previgente normativa.

Tabella 3

Paese	Richiedente	N. Coniuge a carico	N. figli a carico	Importo annuo esecutivo di prima assunzione	Importo 4% per CONIUGE	Importo minimo (960€) annuo per coniuge	Importo totale coniuge a carico	Importo 8% per FIGLIO	Importo minimo (960€) annuo per figlio	Importo totale figli a carico	Importo totale annuo familiari a carico
Albania	5	4	4	10.803,00	432,12	960,00	3.840,00	864,24	960,00	3.840,00	7.680,00
Bolivia	2	2	2	15.133,01	605,32	960,00	1.920,00	1.210,64	1.210,64	2.421,28	4.341,28
Burkina Faso	4	4	7	14.989,33	599,57	960,00	3.840,00	1.199,15	1.199,15	8.394,02	12.234,02
Colombia	4	4	7	24.245,00	969,80	969,80	3.879,20	1.939,60	1.939,60	13.577,20	17.456,40
Cuba	3	3	6	13.659,00	546,36	960,00	2.880,00	1.092,72	1.092,72	6.556,32	9.436,32
Egitto	2	2	3	15.424,25	616,97	960,00	1.920,00	1.233,94	1.232,94	3.698,82	5.618,82
El Salvador	2	2	2	21.143,00	845,72	960,00	1.920,00	1.691,44	1.691,44	3.382,88	5.302,88
Etiopia	5	5	11	10.641,00	425,64	960,00	4.800,00	851,28	960,00	10.560,00	15.360,00
Giordania	1	1	4	14.354,05	574,16	960,00	960,00	1.148,32	1.148,32	4.593,30	5.553,30
Kenya	5	5	11	24.018,00	960,72	960,72	4.803,60	1.921,44	1.921,44	21.135,84	25.939,44
Libano	4	4	6	31.546,00	1.261,84	1.261,84	5.047,36	2.523,68	2.100,00	12.600,00	17.647,36
Mozambico	2	1	5	20.048,70	801,95	960,00	960,00	1.603,90	1.603,90	8.019,48	8.979,48
Myanmar	2	1	1	13.776,00	551,04	960,00	960,00	1.102,08	1.102,08	1.102,08	2.062,08
Pakistan	1	1	2	11.497,20	459,89	960,00	960,00	919,78	960,00	1.920,00	2.880,00
Palestina	3	3	8	40.562,63	1.622,51	1.622,51	4.867,52	3.245,01	2.100,00	16.800,00	21.667,52
Senegal	1	0	3	12.109,00	484,36	960,00	-	968,72	968,72	2.906,16	2.906,16
Somalia	2	2	4	24.018,00	960,72	960,72	1.921,44	1.921,44	1.921,44	7.685,76	9.607,20
Sudan	2	2	6	14.633,00	585,32	960,00	1.920,00	1.170,64	1.170,64	7.023,84	8.943,84



Tunisi	1	1	4	14.675,10	587,00	960,00	960,00	1.174,01	1.174,01	4.696,03	5.656,03
Vietnam	4	4	7	12.108,00	484,32	960,00	3.840,00	968,64	968,64	6.780,48	10.620,48
Totale	55	51	103				52.199,12			147.693,49	199.892,61

Tenuto conto che al personale attualmente impiegato (cioè le 70 unità già in servizio) spetta la facoltà di beneficiare dell'opzione di cui al comma 5 del novellato articolo 157-bis, occorre determinare il maggiore onere derivante da tale disposizione. Per la quantificazione di tale onere, si è fatto ricorso ai dati storici in possesso dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Si ricorda che tale facoltà non è riconosciuta dal suddetto comma 5 alle 80 unità ancora da assumere.

Tabella 4

	Onere totale
<i>Onere teorico applicazione commi 1 e 2 ai 70 impiegati in servizio (tabella 3)</i>	199.893
<i>Onere effettivo con l'esercizio dell'opzione comma 5 (assegno non riassorbibile - trattamento più favorevole)</i>	241.134

Per l'anno 2022, si considerano i 10/12 dell'onere a regime, in considerazione dell'applicazione del nuovo regime dal 1 marzo 2022. Per il 2022, l'onere è pertanto valutato in euro 200.945 euro.

Considerato che le 70 unità in servizio presso le sedi AICS non esauriscono il contingente di 150 unità di dipendenti a contratto previsto dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, occorre calcolare l'onere per le 80 unità non ancora assunte. Non potendo conoscere a priori i carichi familiari di ciascuno di essi, si è estrapolato il dato dal nucleo familiare a carico medio del personale già in servizio: per 70 dipendenti, risultano a carico 51 coniugi e 103 figli, con un rapporto di 0,73 per dipendente per i coniugi e di 1,47 per i figli. Dal totale degli assegni spettanti per i coniugi e i figli risultante dalla tabella 3 (rispettivamente 52.199 e 147.693 euro) diviso per il numero di coniugi e figli a carico si ricava inoltre il dato medio dell'assegno unitario. Di seguito una tabella riassuntiva.

Tabella 5

	N. dipendenti	Assegno unitario medio	Dato medio familiari a carico	Importo totale stimato
<i>Oneri per coniugi a carico impiegati di nuova assunzione</i>	80	1.024	0,73	59.802
<i>Oneri per figli a carico impiegati di nuova assunzione</i>	80	1.434	1,47	168.638
Onere totale				228.440

Trattandosi di personale non ancora assunto e in considerazione dei tempi per le procedure di selezione, non ancora avviate, l'onere per il personale di nuova assunzione decorrerà dall'anno 2023. L'onere complessivo per il personale a contratto dell'AICS è quantificato dalla tabella seguente:



Tabella 6

Riepilogo oneri personale AICS	Onere	
	2022	Dal 2023
70 dipendenti già in servizio (tabella 4)	241.134	241.134
80 dipendenti di nuova assunzione (tabella 5)	-	228.449
Totale	241.134	469.574

La medesima misura è inoltre applicabile al personale a contratto impiegato nelle scuole italiane all'estero. I dipendenti di questa categoria di personale non hanno finora beneficiato di alcun assegno integrativo familiare: non è pertanto applicabile l'opzione di cui al comma 5 del novellato articolo 157-bis. Ai fini del calcolo dei carichi di famiglia medi, sono stati prudenzialmente utilizzati i coefficienti medi più alti delle precedenti stime relative ai nuclei familiari dei dipendenti a contratto del MAECI e dell'AICS (0,73 coniugi e 1,7 figli). Sulla base dei dati storici del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, si è considerato che in due sedi (Francia e Svizzera) i trattamenti locali sono generalmente più favorevoli e quindi non si prevede il ricorso all'istituto dell'aggiunta di famiglia previsto dalla disposizione in esame.

Tabella 7

Paese	Sede scuola corrispondente	Richiedenti	N. Coniuge a carico	N. figli fino al 21° anno a carico	Importo 4% per CONIUGE	Importo 8% per FIGLIO	Importo totale coniugi a carico	Importo totale figli a carico	Importo totale annuo familiari a carico
<i>Etiopia</i>	<i>Addis Abeba</i>	25	0,73	1,7	960	960	17.520,00	40.800,00	58.320,00
<i>Eritrea</i>	<i>Asmara</i>	1	0,73	1,7	960	1208,5	700,80	2.054,45	2.755,25
<i>Grecia</i>	<i>Atene</i>	17	0,73	1,7	1476	2100	18.317,16	60.690,00	79.007,16
<i>Spagna</i>	<i>Barcellona</i>	22	0,73	1,7	1144	2100	18.372,64	78.540,00	96.912,64
<i>Spagna</i>	<i>Madrid</i>	35	0,73	1,7	1144	2100	29.229,20	124.950,00	154.179,20
<i>Francia</i>	<i>Parigi</i>	19	0,73	1,7	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Svizzera</i>	<i>Zurigo</i>	8	0,73	1,7	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>Turchia</i>	<i>Istanbul</i>	19	0,73	1,7	960	1916,2	13.315,20	61.893,26	75.208,46
TOTALE		146					97.455,00	368.927,71	466.382,71

Per l'anno 2022, anche per il personale della scuola si considera la quota parte di 10/12, valutato in 388.653 euro.

Si riepilogano qui di seguito i nuovi o maggiori oneri ascritti all'emendamento in esame, che sostituisce integralmente il regime previsto dal testo ora vigente dell'articolo 157-bis del DPR n. 18/1967. Come sopra indicato, considerato che per il 2022 la disposizione è applicabile dal 1° marzo, l'onere per l'anno in corso è previsto pari a 10/12 dell'onere a regime.

Tabella 8

	2022	dal 2023



<i>Oneri per personale MAECI percettore dell'assegno al nucleo al 28 febbraio 2022 (combinato disposto commi 1, 2 e 5)</i>	<i>1.336.661</i>	<i>1.603.994</i>
<i>Oneri nuova misura per potenziali percettori non già beneficiari della misura al 28 febbraio 2022 (personale MAECI)</i>	<i>563.805</i>	<i>676.566</i>
<i>Oneri personale AICS già in servizio al 28 febbraio 2022</i>	<i>200.945</i>	<i>241.134</i>
<i>Oneri per futuro personale AICS</i>		<i>228.440</i>
<i>Oneri personale scuole all'estero</i>	<i>388.653</i>	<i>466.383</i>
<i>Oneri totale</i>	<i>2.490.064</i>	<i>3.216.517</i>

Gli importi risultanti dalla tabella 8 sono prudenzialmente arrotondati per eccesso a 2,6 milioni per il 2022 e a 3,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 al fine di costituire una riserva per fare fronte ad effetti negativi di variazioni dei tassi di cambio o di altri eventi imprevisti.

Ai sensi del comma 2 della novella, agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2022, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità. Si precisa che l'utilizzo di tale voce è giustificato dalla circostanza che la previsione di benefici familiari per il personale a legge locale degli uffici all'estero è volta a prevenire contenzioso in sede internazionale non solo presso i tribunali locali, ma anche presso le autorità locali. La modifica di disposizioni della legge italiana introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021 ha infatti un impatto su contratti regolati dal diritto locale, che prevedono l'erogazione dei benefici previsti dalle norme previgenti abrogate. Il ripristino di una forma adeguata di sostegno ai dipendenti con carichi di famiglia si configura pertanto come una modalità di prevenzione di contenzioso anche a livello internazionale, suscettibile di generare, oltre che rilevanti oneri di spese legali, anche un effetto pregiudizievole per le relazioni internazionali dell'Italia.

ART. 39.

(Misure per favorire benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

La disposizione in esame istituisce un fondo, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 58 milioni di euro con la finalità di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli.

Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.



In particolare, circa le modalità di riparto delle risorse del Fondo è previsto che, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

Quanto alla copertura dell'onere derivante dalla costituzione del Fondo di cui al comma 1 della proposta in esame, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, il comma 3 prevede il ricorso, quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8.000.000 di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

ART. 39-bis.

(Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

In considerazione della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la norma proroga anche alla sessione 2022 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 aprile 2021, n. 50 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alle sessioni 2020 e 2021.

Si prevede altresì, al comma 2, che con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 vengano fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.

Il comma 3 stabilisce che le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, siano stabilite con decreto direttoriale del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36 (e non dunque, a differenza di quanto previsto per la sessione 2020, dalla sola commissione centrale).

Gli ultimi due commi, da ultimo, contengono disposizioni finanziarie.

Come stabilito dal citato decreto-legge 31/2021, le sottocommissioni, istituite presso ogni distretto di corte di appello, sono deputate ad esaminare i vari candidati secondo la presentazione delle domande in base al luogo dove gli stessi hanno svolto il tirocinio o, in caso di trasferimento di sede, nel distretto in cui è stato svolto il maggior periodo di tirocinio. La composizione delle sottocommissioni distrettuali - rispetto alle previsioni dell'art. 22 commi 3 e 4 del R.D. 1578/1933, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e dell'art. 47, commi 1, 2 e 3 della L. 247/2012 - è stata rimodulata secondo le esigenze dettate dallo stato di emergenza pandemica: invece che cinque membri effettivi e cinque supplenti ne sono previsti tre sia di effettivi che di supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio



nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed un membro sia effettivo che supplente, è individuato tra magistrati, anche militari (prioritariamente in pensione) o tra i professori o i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra i ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche. Il presidente è sempre un avvocato.

Dai dati storici e dal raffronto tra il numero dei commissari nominati per lo svolgimento del concorso per l'anno 2020, pari a 1.500 e i 460 nominati nel 2019, risulta una differenza di 1.040 unità, per le quali l'onere da sostenere per i compensi fissi previsti dall'articolo 1 del D.M. 15 ottobre 1999, può essere stimato prudenzialmente in euro 429.686,40 (1040 x €. 413,16). Tale maggior onere potrà trovare ampia copertura nei risparmi derivanti dalle minori spese non sostenute per l'affitto dei locali sede di esame per le prove scritte, che nel 2019 ammontava a 1.081.522,26 di euro, come meglio evidenziato graficamente nel prospetto di seguito riportato.

Anno	Sotto commissioni	Numero commissari per ciascuna sotto commissione	Numero totale commissari per anno	Numero commissari aggiuntivi anno 2021	Importo compensi fissi Art. 1 DM 15/10/1999	Totale onere aggiuntivo anno 2021	Risparmio in termini di minor costi per affitti locali anno 2019
2019	92	5	460	1040	€ 413,16	€ 429,686,40	€ 1.081.522,26
2022	500	3	1500				

La nuova composizione di ciascuna sottocommissione prevede una diminuzione del numero dei partecipanti che da 5 commissari passa a 3. Ciò anche per quanto concerne i supplenti e nelle nuove sottocommissioni tutti i componenti (effettivi e supplenti) presiederanno le attività di esame, circostanza che comporterà una evidente accelerazione della procedura concorsuale rispetto alle precedenti tempistiche realizzative.

Le composizioni delle sottocommissioni si differenziano quantitativamente per una sola unità in più nella nuova previsione normativa, mentre nella ordinaria compagine i supplenti intervenivano solamente in sostituzione e in caso di assenza del membro effettivo. Gli oneri per i compensi erogati a tale unità "aggiuntiva" sono, tuttavia, ampiamente compensati dal risparmio di spesa derivante dal non dover sostenere le spese di funzionamento previste per l'espletamento delle prove scritte del concorso:

- locazione delle aree a ciò adibite (affitto immobili, padiglioni etc.);
- costi relativi al personale di vigilanza (straordinario, gettone presenza);
- spese di cancelleria, pulizia ed allestimento;
- spese di schermatura dei padiglioni, di triage Covid, dell'ambulanza e di primo soccorso, per le mascherine e i disinfettanti.

I compensi da attribuire ai componenti e segretari delle sottocommissioni per l'attività svolta per l'espletamento delle prove concorsuali secondo le modalità previste dal decreto legge 31/2021, lasciano inalterata la disciplina relativa al compenso fisso di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999, nonché, per la seconda prova orale di cui all'articolo 2, comma 7, del compenso variabile di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, prevedendo, inoltre, che per la prima prova orale di cui all'articolo 2, comma 2 del D.L 31/2021, venga corrisposto esclusivamente un gettone presenza di euro 70, a titolo di rimborso forfettario, per ciascuna seduta minima di ore quattro a tutti i componenti e segretari che abbiano effettivamente partecipato

L'onere complessivo derivante dall'erogazione del gettone di presenza di euro 70 per la prima prova orale è quantificato in via prudenziale in euro 1.820.000,00, secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato.

Dati	
Domande concorso	26.000
Sottocommissione	250



Sottocommissione supplente	250
Commissari	3
Totale commissari sottocommissioni	1.500
Segretari per ciascuna sottocommissione	2
Totale segretari	500
Totale commissari e segretari	2.000
Candidati per ciascuna sottocommissione	52
Gettone presenza sottocommissione	70 €

Onere complessivo gettoni di presenza sottocommissioni prima prova orale

Domande concorso	Numero massimo di candidati esaminati al giorno	Numero sedute di esame	Importo in euro Gettone presenza prima prova orale	Numero di commissari e segretari per seduta	Importo complessivo gettoni presenza in euro per seduta	Onere totale per numero totale sedute
26.000	4	6.500	70,00 €	4	280,00 €	1.820.000,00 €

Sulla base dei dati forniti dal Dipartimento per gli affari di giustizia, il numero delle domande di partecipazione al concorso per esame avvocato dell'anno 2021 è stato pari a 26.000 e che per l'espletamento del concorso sia necessario considerare 500 sottocommissioni (effettive e supplenti) e 2 segretari per ciascuna sottocommissione (effettiva e supplente) per un totale di componenti e segretari pari a 2.000, prevedendo altresì che in ogni seduta della sottocommissione riunita per la prima prova orale sia possibile esaminare al massimo 4 candidati, considerate la durata dell'esame e le operazioni di sanificazioni fra la prova di un candidato e l'altro.

Il criterio adottato per la stima della spesa per i compensi delle sottocommissioni, riportata nel prospetto sopra indicato, è ispirata al criterio del "valore massimo calcolato in via prudenziale", che ha evidenziato la necessità di prevedere l'istituzione di 500 sottocommissioni per l'esame di tutti i candidati (26.000) che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale e senza considerare le ipotesi di rinuncia alla domanda di ammissione all'esame.

Riguardo i compensi dei componenti effettivi e supplenti e dei segretari, così come previsti dal D.M. 15 ottobre 1999, nulla è variato e pertanto, tali oneri continueranno a gravare sulle risorse finanziarie a legislazione vigente, iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.4 - Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – C.d.R. "Dipartimento degli Affari di giustizia" – Azione "Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile – capitolo 1250 p.g. 10 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione – delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso ad esami per notai che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, di euro 2.969.890.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni ivi previste, quantificate in euro 1.820.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



ART. 40.

(Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto)

Nell'ambito delle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti erogati dal Ministero dello sviluppo economico, previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di cui al dpcm 6 aprile 2022, è previsto un termine per la conclusione della procedura di accesso al beneficio, tramite immatricolazione e consegna del veicolo, da effettuarsi entro termini perentori, il cui decorso determina la caducazione della prenotazione. In particolare il dpcm 6 aprile 2022 fa rinvio per l'attuazione al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 20 marzo 2019, il cui art 6, comma 2 prevede che i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

Tali termini non risultano compatibili con l'attuale situazione oggettiva di carenza di alcune componenti, si' che risulta necessaria con provvedimento di urgenza la fissazione di un termine generale più ampio, che viene fissato a 270 giorni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1)

L'articolo rimodula le risorse assegnate con il DPCM 6 aprile 2022 con il quale si è dato attuazione a quanto previsto all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17; in particolare, il DPCM ha ripartito parte delle risorse di cui all'articolo 22 sopra indicato secondo quanto riportato nella seguente tabella:

finalizzazioni DPCM 6 APRILE 2022		2022	2023	2024
a	veicoli M1- emissioni 0-20 mg di CO2	220	230	245
b	veicoli M1- emissioni 21-60 mg di CO2	225	235	245
c	veicoli M1- emissioni 61-135 mg di CO2	170	150	120
d	veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica	10	5	5
e	veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e	15	15	15
f	per i veicoli commerciali di categoria NI e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica	10	15	20

La disposizione prevede la riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse destinate alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g e il contemporaneo incremento a beneficio dell'acquisto di veicoli elettrici nuovi di fabbrica di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica definendo solo una diversa ripartizione di somme già presenti a legislazione vigente.

finalizzazioni DPCM 6 APRILE 2022 – con modifiche art. 40-bis		2022	2023	2024
a	veicoli M1- emissioni 0-20 mg di CO2	220	230	245
b	veicoli M1- emissioni 21-60 mg di CO2	205	235	245



c	veicoli M1- emissioni 61-135 mg di CO2	170	150	120
d	veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica	10	5	5
e	veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e	35	15	15
f	per i veicoli commerciali di categoria NI e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica	10	15	20
		650	650	650

Articolo 40-ter.

(Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 40-quater.

(Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura)

La disposizione prevede l'abrogazione del comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Pertanto la medesima disposizione determina l'eliminazione del vincolo del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, per quanto riguarda le agevolazioni previste, sottoforma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dell'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, rideterminate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022 e, da ultimo, dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. In merito, si rappresenta che la proposta di cui trattasi non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che le relazioni tecniche a corredo dei provvedimenti originari sono state predisposte prudenzialmente non prendendo in considerazione il rispetto del regime de minimis.

Inoltre, la medesima disposizione abroga quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 50 del 2022 relativamente alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del DL 50/2022. Al riguardo, si evidenzia che la norma, di carattere procedurale, non determina effetti a carico della finanza pubblica.

ART. 41.

(Cooperazione internazionale)

La proposta normativa, nell'intento di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, anche in relazione alle accresciute attività per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione internazionale, incrementa di 70.000.000 di euro, per l'anno 2022, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125. Relativamente alla copertura del maggiore onere di 70 milioni di euro per l'anno 2022



si prevede che una somma, pari a 70 milioni di euro per il medesimo anno, versata all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 30 maggio 2022, non viene riassegnata ai pertinenti programmi di spesa ed acquisita, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; si tratta di una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato. I dati degli incassi al 30 maggio 2022 ammontano a euro 293.764.842,90.

Art. 41-bis.

(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

L'obiettivo della novella è quello di semplificare gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell'esperienza maturata durante la pandemia e tenuto conto, altresì, del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.

L'esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione rinviene dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale, in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In tal modo si snelliscono le procedure e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari.

Con la modifica proposta si prevede la sostituzione della rubrica dell'articolo 23 della legge 22 maggio 2017 e la riformulazione del primo comma della medesima disposizione.

In particolare, si prevede che gli obblighi di comunicazione concernenti l'accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non saranno più soggetti all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

Il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale sarà così sostituito da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La definizione delle nuove modalità semplificate è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si dispone anche che i dati acquisiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali saranno resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'Amministrazione digitale. Infine, si stabilisce l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, ove il datore di lavoro non provveda alle comunicazioni secondo le modalità previste dal suddetto decreto. La modifica introduce una mera semplificazione procedurale e non incide in alcun modo sui destinatari del lavoro in modalità agile, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III

Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali

CAPO I

Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle



verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

ART. 42.

(Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

La ripresa economica successiva alla cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, già resa più difficile dalla crisi internazionale dovuta alle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche, subisce ora anche i riflessi economici e sociali conseguenti alla guerra in Ucraina. Nel descritto quadro di crisi nazionale e internazionale, è emersa in termini di urgenza l'esigenza di sostenere alcuni settori produttivi nei quali maggiormente è sentita la carenza di mano d'opera, specie di quella altamente specializzata. A tale fine, si prevedono incisive misure di semplificazione del procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri. In particolare, l'articolo 42, al comma 1 riduce i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, istituito presso le Prefetture. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo. Per rendere effettivo il predetto termine di trenta giorni, il comma 2 prevede una fattispecie di silenzio assenso in relazione ai pareri che devono essere acquisiti nella fase istruttoria, così come richiesti per il lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, e per il lavoro stagionale, rispettivamente dagli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al nulla osta al lavoro, rilasciato nell'ambito delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2021, è riconnesso l'effetto dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità.

Il comma 3 riduce a venti giorni il termine per la trattazione delle domande di visto presentate sulla base dei nulla osta al lavoro relativi ai decreti flussi 2021 e 2022. Il termine ordinario, previsto dall'articolo 31, comma 8, del DPR n. 394/1999 è di trenta giorni.

Il comma 4 stabilisce che lo sportello unico per l'immigrazione a seguito del rilascio del nulla osta convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma nelle more della predetta sottoscrizione il datore di lavoro sarà già tenuto alle garanzie e agli obblighi previsti dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il comma 5 richiama la normativa vigente in materia, che continua ad applicarsi per le parti non interessate dalle modifiche introdotte dalle presenti disposizioni.

Il comma 6 estende le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche alle domande che saranno presentate a seguito dell'adozione di un prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri, nei limiti però delle quote che saranno con esso determinate. In questi casi, il termine ridotto di trenta giorni previsti per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione delle domande.

Il comma 7 ricomprende l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 4 e 5 anche nei confronti di cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022.

Il comma 8 prevede che il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni, che sarà effettuato dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.



Le disposizioni appena illustrate contenute nei commi 3, 5, 6 e 7 hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I restanti commi 1, 2 e 4 determinando un'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro di cittadini stranieri, comportano un incremento di pressione su uffici già notevolmente gravati e pertanto deve essere assicurato il necessario apporto di risorse umane e tecnologiche. Nel commento all'articolo 4, sono esposti gli elementi di natura tecnico-finanziaria al riguardo.

ART. 43

(Ambito di applicazione delle procedure semplificate di rilascio del nulla osta e loro effetti)

L'articolo riguarda le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri, già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022 e incide su norme di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 44

(Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)

L'articolo ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 45

(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene disposizioni di copertura finanziaria necessarie per l'attuazione delle attività connesse allo svolgimento dei procedimenti previsti dagli articoli 42 e 43 di competenza del Ministero dell'interno.

Nel dettaglio gli oneri in questione sono ripartiti tra uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

1. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

A) Prestazioni di lavoro con contratto a termine

L'intervento normativo consente di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine. Per le esigenze degli Sportelli Unici per l'Immigrazione si stima la necessità di un'aliquota di circa **300 unità lavorative** per il 2022, a decorrere dall'11 luglio 2022, da distribuire tra le Prefetture – UU.TT.GG. in ragione delle esigenze. Tale fabbisogno è stimato tenuto conto dei dati numerici del personale in servizio presso tali Uffici, dei dati relativi alle domande presentate agli Sportelli in relazione al decreto-flussi per l'anno 2021 e dei procedimenti pendenti per il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare avviate ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

Per la determinazione dei relativi costi, si è assunto quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinatosi ad esito della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 citato, pari a € **3.846,15**.

Conseguentemente il costo pro-capite relativo al periodo considerato è quantificato in € **10.297,76**, determinati come segue:



- ⇒ Mese di luglio dal giorno 11 (€ 3.846,15: 31gg. x 21gg): € **2.605,46**
- ⇒ Periodo agosto-settembre (€ 3.846,15 x 2 mesi): € **7.692,3**
- ⇒ Costo pro-capite per l'intero periodo (€ 2.605,46 + € 19.230,75): € **10.297,76**
 Per la voce di spesa in esame, relativa all'impiego dei 300 lavoratori interinali presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, per l'anno 2022, è previsto, pertanto, un onere complessivo pari a € **3.089.328**, così sviluppato:
 ⇒ € **3.089.328** per il 2022, a decorrere dall'11 luglio (€ 10.297,76 x 300 unità).

B) Straordinario

L'intervento normativo prevede l'autorizzazione alla spesa per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso gli Uffici competenti delle Prefetture – UU.TT.GG e delle Questure, per l'anno 2022.

Per quanto riguarda il costo relativo alle ore di straordinario da autorizzare per il personale delle Prefetture – UU.TT.GG., si è tenuto conto, quale parametro di riferimento, del numero di dipendenti inquadrati nell'Area II - F6 del CCNL, in servizio presso le Prefetture, pari a 1.391 unità alla data del 6 giugno 2022, atteso che la maggioranza del personale impiegato presso i citati uffici rientra in tale Area funzionale.

Il costo medio di 1 ora di prestazione di lavoro straordinario effettuata da un dipendente inquadrato nell'Area funzionale II – F6 ammonta a € **21,23**. Considerate le esigenze lavorative connesse al notevole aggravio di lavoro previsto, si ipotizza un monte – ore di straordinari mensili *pro capite* pari a **8 ore**.

Ne consegue che il costo mensile *pro capite* relativo a 8 ore di lavoro straordinario prestato ammonta a:

- ⇒ € **169,84** (€ 21,23 x 8 ore mensili)
 Pertanto, il costo mensile degli straordinari da corrispondere a n. 1.391 lavoratori è determinato come segue:
 ⇒ € **236.247,44** (€ **169,84** x 1.391)

Conseguentemente, gli oneri ammontano complessivamente a € **1.417.484,64** sviluppabili come segue:

- ⇒ € **1.417.484,64** per il 2022, a decorrere dal 1° luglio (€ **236.247,44** x 6 mesi).

C) Adeguamento piattaforma informatica DLCI

Si rappresentano di seguito i costi stimati per sviluppo applicativo e adeguamento tecnologico necessari per realizzare:

1. adeguamento del sistema SPI 2 alle nuove previsioni normative da applicare alle pratiche del Decreto Flussi 2021;
2. sviluppo sul sistema SPI 2 e sul sistema ALI del processo di trattazione del nuovo Decreto Flussi 2022, inclusivo delle variazioni normative.

Costi per componente applicativa

La stima è stata effettuata utilizzando i criteri dimensionali e le relative tariffe unitarie definite nell'attuale contratto per servizi di Sviluppo e Manutenzione delle applicazioni.

Le attività realizzative sono misurate in cd. *Punti Funzione* sviluppati, mentre le attività di Supporto Specialistico sono misurate in giorni/uomo e sono utilizzate per l'esecuzione di attività complementari ed integrative di quelle di sviluppo del codice.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:

Decreto Flussi 2021		
Adeguamento SPI a variazioni normative		
Sviluppo Fase 1 (15 luglio) – Trasmissione NO no quote	1000 FP	€ 80.000



Sviluppo Fase 2 (30 settembre) – Adeguamento del flusso e delle funzionalità a seguito di presentazione allo sportello		
Supporto Specialistico: Ridisegno del processo Adeguamento architettuale Performance e stress test per flusso massivo pratiche a nulla osta	100 GG/U	€ 20.000
Decreto Flussi 2022		
Sviluppo SPI: Adeguamento modelli Adeguamento flusso	1300FP	€ 100.000
Sviluppo ALI: Adeguamento modelli Inserimento flag presenza Gestione documentazione	600FP	€ 50.000
Supporto Specialistico: Disegno del flusso Performance e stress test per click day Adeguamento architettuale Revisione procedura importazione pratiche su SPI	250 GG/U	€ 50.000
TOTALE COSTI STIMATI		€300.000

Costi per componente tecnologica

In base alla previsione della pubblicazione del Decreto 2022, si rende necessario prevedere un potenziamento della capacità di elaborazione (server) e della capacità di memoria (storage), con alcune giornate di Supporto specialistico, necessarie per il disegno architettuale della Base Dati.

La stima dei conseguenti costi, riportati nella seguente tabella, è stata effettuata sulla base di prezzi medi di mercato per le tecnologie.

Decreto Flussi 2022	
Adeguamento Tecnologie	
Incremento potenza elaborativa	€ 170.000
Incremento capacità memorizzazione	€ 10.000
Attività di Supporto Specialistico: 10 GG/U Profilo Specialista di Prodotto MySQL	€ 4.000
TOTALE COSTI STIMATI	€ 184.000

Il costo totale stimato risulta quindi pari ad € 484.000.

2. Amministrazione della pubblica sicurezza

A) *Prestazioni di lavoro a contratto a termine*

La novella consente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura massima di **250 unità**, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure previste dagli articoli in esame, a decorrere dall'11 luglio 2022. Per la voce di spesa in esame, con riguardo alle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato previsto un onere complessivo pari a € 2.574.440, calcolato -



assumendo quale parametro di riferimento il costo mensile *pro capite* determinatosi ad esito della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 34/2020 citato - come segue:

- ⇒ Mese di luglio dal giorno 11 (€ 3.846,15: 31gg. x 21gg): € **2.605,46**
- ⇒ Periodo agosto-settembre (€ 3.846,15 x 2 mesi): € **7.692,3**
- ⇒ Costo pro-capite per l'intero periodo (€ 2.605,46 + € 19.230,75): € **10.297,76**

Per la voce di spesa in esame, relativa all'impiego dei 250 lavoratori interinali per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, per l'anno 2022, è previsto, pertanto, un onere complessivo pari a € 2.574.440 così sviluppato:

- ⇒ € 2.574.440 per il 2022, a decorrere dall'11 luglio (€**10.297,76** x 250 unità).

B) Straordinario

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, impiegato negli specifici compiti presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (per un totale di 3.494 unità), a decorrere dall'1 luglio 2022.

Il costo medio unitario è di € 19,79/ora per il personale della Polizia di Stato (per 2.561 unità presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e 231 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno) e di € 19,50 per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (per 650 unità presso gli uffici immigrazione delle Questure e 52 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno).

La stima suddetta scaturisce da un'attività ricognitiva che ha consentito la verifica del numero effettivo degli operatori della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, operanti presso gli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, settori coinvolti nella gestione dei carichi di lavoro aggiuntivi, determinati dall'attuazione dell'articolo in esame.

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

- 1) con riguardo agli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica:

⇒ **Personale della Polizia di Stato**

$$2.561 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 10 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 3.040.931,4$$

Personale dell'Amministrazione civile dell'interno

$$650 \text{ (unità)} \times 19,50 \text{ € ora} \times 10 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 760.500$$

- 2) con riguardo agli uffici della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno:

⇒ **Personale della Polizia di Stato**

$$231 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 8 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 219.431,52$$

⇒ **Personale dell'Amministrazione civile dell'interno**

$$52 \text{ (unità)} \times 19,50 \text{ € ora} \times 8 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = \text{€ } 48.672$$

Sulla base di tale ricognizione è valutato un totale complessivo per la voce di spesa in esame pari a:

- ⇒ € **4.069.534,92** per il 2022 (a decorrere dal 1° luglio).



C) Mediazione culturale

La novella consente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio.

Infatti, al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, si è ritenuto di dover prevedere l'utilizzo del servizio di mediazione culturale e linguistica presso gli Uffici coinvolti, per un periodo di sei mesi del 2022 (**a decorrere dal 1° luglio**).

È stato previsto pertanto l'impiego di mediatori culturali nella misura massima di **45 unità**, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure previste dagli articoli in esame, per un costo complessivo di spesa pari a **€ 818.901,9 così** sviluppato:

⇒ **€ 818.901,9** (3.032,97 € x 45 unità x 6 mesi) *per il secondo semestre del 2022 (a decorrere dal 1° luglio)*.

Tali importi sono stati stimati valutando che il costo mensile di un mediatore è pari a circa **818.901,9 euro**.

La stima sopra illustrata è sviluppata sulla base di analogo servizio fruito nell'arco di un semestre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.

Riepilogo oneri Ministero dell'interno

	2022
Amm. Civ. – 300 unità personale con lavoro a contratto a termine	€ 3.089.328
Amm. Civ. – straordinario per il personale delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	€ 1.417.484,64
Amm. Civ. – adeguamento piattaforma informatica (una tantum)	€ 484.000,00
Sub totali Amm. Civ.:	€ 4.990.812,64
PS – 250 unità personale con lavoro a contratto a termine	€ 2.574.440
PS – straordinario per Uff. Immigrazione e D.C.I.P.F.	€ 4.069.534,92
PS – mediatori culturali (45 unità)	€ 818.901,9
Sub totale PS:	€ 7.462.876,82
TOTALE	€ 12.453.689,46

Il **comma 3** riporta la quantifica degli oneri netti derivanti dal presente decreto, pari a **€ 12.453.690** euro per l'anno 2022 per i quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 3-bis, al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità le commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 25,



del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

Il comma 3-ter prevede che tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui ai DPR 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 71, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 16, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 56, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 274, articolo 13, L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 12, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità di accertamento già in uso per l'Assicurazione Generale e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 3-quater dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono emanate le norme di coordinamento e stabilite le modalità attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a 3-septies, ivi compresa la disciplina da applicare ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire, a decorrere dal 2023, all'INPS, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-quinquies, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 3-bis, autorizza l'INPS, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.

Il comma 3-sexies prevede gli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del predetto comma 3-quinquies che sono stati quantificati a partire dalla seguente retribuzione pro capite (a lordo degli oneri riflessi).

Retribuzione pro capite per una unità di Area C – Posizione economica C1 (al lordo degli oneri riflessi)

Aree	Fasce	Stipendio CCNL 2019-2021 - Tabella C3	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x 12 mensilità)	Totale	Totale oneri riflessi 38,38%	Trattamento economico accessorio (lordo Ente)	Retribuzione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Ente)	Unità da ASSUMERE	Costo Complessivo o ASSUNZIONI (dal'anno 2023)
C	1	23.322,45	116,64	1.953,26	2.190,96	27.583,31	10.586,47	12.439,30	50.609,08	100	5.060.908

Pertanto, gli oneri complessivi a regime (dall'anno 2023) connessi all'assunzione del suddetto contingente di 100 unità sono pari ad euro 5.060.908. Per la prima annualità (rateo di spesa), in considerazione della possibilità di scorrere vigenti graduatorie di concorsi pubblici, è stato quantificato un onere pari ad euro 1.686.970 (decorrenza assunzioni 1° settembre 2022).

Il comma 3-sexies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Ai sensi del comma 3-septies, l'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 3-quinquies e i relativi oneri. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con le ulteriori disposizioni introdotte al comma 3-octies, si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 3 novies per le imprese di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 7 n. 209 del 2005, prevede che le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma precedente sono stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 3 octies previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'art. 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, le modalità attuative contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sono emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi (comma 3-decies).

Dal punto di vista finanziario alle disposizioni non si ascrivono effetti in quanto l'intervento ha carattere civilistico e in coerenza con la valutazione di misure precedenti dello stesso tenore.

ART. 46.

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 46-bis.

(Clausola di salvaguardia)

Si prevede che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e



con le relative norme di attuazione. La disposizione, volta a salvaguardare la specificità delle Autonomie speciali ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/08/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

